

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela	da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e	dalle sole persone giuridiche private	dalle sole persone fisiche private	dai soli enti pubblici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti	costituisce attività di pubblico interesse	non costituisce attività di pubblico interesse	costituisce attività giuridicamente non rilevante	nessuna risposta è corretta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti è effettuata	nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di	nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di partecipazione	senza applicazione delle norme vigenti in materia di	nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di accesso alle
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti, l'attività	prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo	recupero di energia precede quella di riciclaggio	smaltimento precede quella di riciclaggio	preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di	priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione	ingresso dei rifiuti in discarica	chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento	priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo la gerarchia dei rifiuti, l'attività di	prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo	riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo	preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione	smaltimento precede quella di riciclaggio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il diritto UE gli Stati membri, in linea con la gerarchia	sostenere l'uso di materiali riciclati	promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di	promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali	sostenere l'uso di materiali non riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende	che promuovono la riduzione del contenuto di sostanze	che scoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di	che concorrono alla valutazione della necessità di nuovi impianti	finalizzate a garantire agli ATO (ambiti territoriali ottimali) più
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero	gli enti di governo degli ATO (ambiti territoriali ottimali) o i	i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile	per i rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento è	per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti in
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata	comuni possono individuare, all'interno dei centri raccolta, spazi	dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e poi	ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite	modo unitario e miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero	tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo	tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo	essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle	non esautivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla	esautivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla	non esautivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla	esautivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	diverenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha	numerazione da 1 a 13	numerazione da 1 a 13	numerazione da 1 a 99	numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "recupero" si intende	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo	le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o	qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga	qualsiasi operazione attraverso cui prodotti o componenti che
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle	utilizzando altri materiali che sarebbero altrimenti	componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati per poter	un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare	non sono rifiuti vengono reimpiagati per la stessa finalità per cui
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	diverenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha	non esautivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla	non esautivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla	esautivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla	esautivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	numerazione da 1 a 15	numerazione da 1 a 99	numerazione da 1 a 13	numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia,	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	intende	tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	che non sono rifiuti sono reimpiagati per la stessa finalità per la	smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti	utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori,	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti derivanti da	sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete	possono essere raccolti direttamente dal gestore	sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete	non possono mai essere raccolti direttamente dal gestore della
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, l'ambito di applicazione della	le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera	i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e	i rifiuti derivanti da attività sanitarie	i rifiuti derivanti da attività commerciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n.	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per "trattamento" di rifiuti si	di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del	che permettano ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo	effettuate in discarica	di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti,
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 la nozione di "produttore di rifiuti"	il "produttore iniziale" sia il "nuovo produttore"	né il "produttore iniziale", né il "nuovo produttore"	solo il "produttore iniziale"	solo il "nuovo produttore"
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 si può qualificare come	fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,	fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,	fisica o giuridica che produce rifiuti in quantità superiore a 30 kg	fisica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasforma,
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, costituisce attività di	riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una	rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la	smaltimento degli oli usati	commercializzazioni di oli usati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006)	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodot

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al fine di espletare le funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si	di ISPRA	dei comuni	di ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente)	del MISE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani rientra	dello Stato	della regione	della provincia	del comune
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	E di competenza statale	la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata, delle	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani	l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli	l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006, i poteri sostitutivi ministeriali possono essere adottati, in caso di autorità	attuare la raccolta differenziata dei rifiuti	censire gli impianti già autorizzati a livello nazionale	eseguire la sorveglianza degli impianti autorizzati	autorizzare impianti di recupero dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006, adotta poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente nel settore dei	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	il Presidente del Consiglio	l' ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale	la Conferenza stato-regioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il programma nazionale per la gestione dei rifiuti analizza la	sempre	non necessariamente, si limita solo all'organizzazione del	solo per i rifiuti urbani	solo per i rifiuti urbani biodegradabili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'Ente cui spetta la predisposizione e approvazione del piano di	la regione, sentiti gli ATO (ambiti territoriali ottimali), province e	il comune	lo Stato	la provincia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere	pubblicità e massima partecipazione dei cittadini	la riservatezza dei contenuti	la distribuzione cartacea ai cittadini	la partecipazione dei cittadini alla sua redazione, fornendo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base	degli ATO (ambiti territoriali ottimali)	delle province	dei comuni	delle regioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il compito di ripartire le attribuzioni degli ATO (ambiti territoriali	delle regioni	dello Stato	del comune	delle province
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, è competenza delle province	il controllo periodico su tutte le attività di gestione,	la disciplina del recupero dei prodotti di amianto	l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani	la redazione dei piani di gestione dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei rifiuti urbani è affidata	al comune	allo Stato	alla provincia	alla regione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani	con appositi regolamenti	attraverso un proprio delegato presso la regione	nominando un proprio rappresentante in seno agli ATO (ambiti	attraverso segnalazioni inviate agli enti competenti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica	accorpa l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione	autorizza la sola realizzazione dell'impianto	corrisponde alla VAS	autorizza la sola gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, la nomina del commissario, in caso di inadempienza accertata della regione nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente in materia	Presidente della regione competente	Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto	Presidente della Repubblica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario che sostituisca gli enti	In caso di inadempienza accertata nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli	ogniquale volta lo ritenga necessario	sempre	mai, in nessun caso
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, il Presidente del Consiglio può nominare un commissario che sostituisca gli enti locali nello	In caso di inadempienza accertata nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali che comportino grave pregiudizio agli	mai	solo su richiesta del proponente	ogniquale volta lo ritenga necessario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la validità dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti è di anni	10	15	5	20
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale)	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, è possibile modificare le prescrizioni e le condizioni dell'AUA (autorizzazione unica	solo in casi particolari e comunque prima del termine di scadenza, dopo almeno cinque anni dal rilascio	sempre	appena se ne ravvisa la necessità	mai
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) è	in misura diversa a seconda della gravità dell'infrazione	raramente	sempre a meno che l'infrazione venga accertata durante un'ispezione programmata	sempre con la revoca dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la campagna di un impianto mobile deve essere comunicata alla regione almeno	20 gg prima dell'installazione	30 gg prima dell'installazione	il primo giorno di esercizio	5 gg prima dell'installazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento dell'attività di un impianto mobile di recupero e smaltimento	occorre comunicare lo svolgimento delle singole campagne di attività almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto	occorre inoltrare in un'unica comunicazione tutte le campagne programmate	occorre inoltrare comunicazione lo stesso giorno dell'inizio dell'attività	non occorre alcuna comunicazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nell'ottica della prevenzione dei rifiuti, deve essere favorita la diffusione del compostaggio incentivando le seguenti pratiche a	trattamento meccanico-biologico del rifiuto urbano indifferenziato	autocompostaggio	compostaggio di comunità	compostaggio dei rifiuti organici effettuato nello stesso luogo di produzione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio aerobico	che implica una riduzione della tariffa comunale per la gestione	non consentita	non consentita in quanto il servizio di gestione dei rifiuti urbani è	svolta dal gestore del servizio di raccolta

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine	compostaggio di comunità	autocompostaggio	digestione anaerobica	trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che	possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti	possono automaticamente continuare l'esercizio delle attività autorizzate	devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo	devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla normativa IPPC	non possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di	possono usufruire del regime dell'autocertificazione in fase di	devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo	devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il regime dell'autocertificazione in fase di rinnovo	è disciplinata dalla parte IV del Codice dell'ambiente	non è applicabile agli impianti di gestione rifiuti	è possibile se espressamente richiesto dal Ministro competente	è sempre possibile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di falsità delle attestazioni contenute	la reclusione	una sanzione penale non applicabile agli impianti di gestione	una lieve sanzione amministrativa	una importante sanzione amministrativa
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In fase di rinnovo dell'AIA è possibile usufruire del regime	mai	solo se autorizzato dal Ministero competente	solo se si tratta di inceneritori	sempre
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione per la gestione rifiuti ha	due anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque superare altri	cinque anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati annuali raggiunti e non può comunque	due anni alla scadenza dei quali non è possibile richiedere una proroga	due anni salvo proroga che può essere concessa per ulteriori due anni previo parere favorevole dell'ISPRA
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, la durata dell'autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione	per un periodo non superiore a due anni	per un periodo non superiore a cinque anni	per tre mesi	solo su richiesta esplicita del Sindaco in cui è posizionato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti esistono	devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione	tuttavia non garantiscono sufficiente sicurezza	possono essere applicate anche non assicurando un elevato	possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, occorrono	decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con gli altri Ministri competenti	legge regionali	decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri competenti	leggi costituzionali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, le norme, che definiscono il campo di applicazione delle procedure	tipi e quantità di rifiuti e condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi sono sottoposte alle	solo la localizzazione dell'impianto	solo i costi economici della realizzazione	nulla di particolare e prestabilito
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, sono sottoposte alle procedure semplificate, in base alle norme che fissano i tipi e le	non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi	pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi	in generale	non pericolosi effettuate dai produttori in qualunque luogo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'avvio delle attività di recupero RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ELV (veicoli fuori uso) e coincenerimento che usufruiscono della procedura semplificata,	a seguito di visita preventiva della provincia competente che deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività	immediatamente dopo aver inviato la comunicazione di inizio attività	trascorsi 180 giorni dalla comunicazione di inizio attività	trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di	sono soggette, nel rispetto di determinate caratteristiche, a una	sono vietate	sono soggette sempre e comunque al generale regime	non possono essere mai intraprese sulla base di una mera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di autosmaltimento dei rifiuti possono essere intraprese decorsi	comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente	segnalazione di inizio attività al comune	dichiarazione di inizio attività al comune	comunicazione di inizio di attività alla regione competente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di	restano sottoposte al regime autorizzatorio generale	sono attività sempre vietate	sono regolate dal procedimento semplificato per	sono attività libere, prive di regime autorizzatorio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, dalla comunicazione di inizio attività all'ente di	dopo 90 giorni	dopo 30 giorni	contestualmente alla comunicazione	dopo 60 giorni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, può essere intrapreso dopo aver presentato	comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente	comunicazione di inizio di attività alla regione competente	segnalazione di inizio attività al comune	dichiarazione di inizio attività al comune
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con	su apposito registro provinciale	sul registro delle emissioni in atmosfera (PRTR)	all'Albo gestori rifiuti	nell'elenco degli impianti autorizzati con AIA
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'iscrizione sul registro delle imprese che effettuano le	è gratuita	ha un costo di 10 euro all'anno	ha un costo di mille euro	ha un costo di 10 euro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'elenco delle imprese autorizzate in regime ordinario alla	nazionale e pubblico	inaccessibile al pubblico, ma solo all'autorità competente	sul sito web del comune in cui è ubicato l'impianto	solo provinciale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Requisiti, criteri e prescrizioni per l'applicazione della disciplina semplificata agli impianti di recupero di rifiuti sono previsti da	regolamenti europei	regione competente	ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) competente	regolamento comunale del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, negli impianti che usufruiscono del regime della procedura semplificata, possono	mediante semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	senza alcuna comunicazione né autorizzazione	non appena ricevuta l'autorizzazione dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) territoriale	non appena ricevuta l'autorizzazione dal comune
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il DPR n. 59/2013, la domanda di AUA (autorizzazione	agli sportelli SUAP del comune di riferimento	agli uffici dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente)	al Catasto dei rifiuti	all'Albo gestori rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il DPR n. 59/2013, la durata dell'AUA (autorizzazione	di 15 anni, con istanza di rinnovo da presentare almeno sei mesi	di 6 mesi	illimitata	di 1 anno, senza rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca,	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative,	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con l'espressione "abbandono di rifiuti" contenuta nella	l'atto di derelizione di rifiuti in un luogo	la violazione alle norme contenute nel regolamento comunale	una serie ripetuta di comportamenti che determinano un	l'erronea applicazione delle prescrizioni previste in materia di
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di "Combustione illecita di rifiuti" chiunque applica il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata	commette un delitto punito con la reclusione	commette una violazione amministrativa che prevede la sola sanzione pecuniaria	non commette alcun reato	commette un reato contravvenzionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, l'obbligo di	della procedura di analisi di rischio sito specifica	della redazione del piano di caratterizzazione	delle misure di prevenzione adottate entro le 24 ore dall'evento potenzialmente in grado di inquinare il sito	dell'indagine preliminare sulle concentrazioni soglia di contaminazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Colui che commette il reato di "traffico illecito di rifiuti" è punito	la pena dell'ammenda e dell'arresto, aumentata in caso di	una sanzione amministrativa pecuniaria	la sanzione amministrativa in caso di rifiuti non pericolosi; la	la confisca del veicolo utilizzato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di traffico illecito di	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il giudice che, con la sentenza di condanna o o a seguito di patteggiamento, accerti il compimento di attività organizzate	ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena	ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ma non può mai disporre la concessione della sospensione condizionale della	concede sempre la sospensione condizionale della pena a prescindere dalla eliminazioni del danno o del pericolo per	non è tenuto a ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di "imballaggi", sono punibili, con una sanzione	smaltiscono i propri imballaggi in discarica	organizzano, anche collettivamente, la gestione dei propri rifiuti	provvedono a organizzare un sistema di restituzione dei propri	aderiscono ai consorzi per ciascun materiale di imballaggio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori	vietato, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di	sempre vietato	consentito solamente per imballaggi non riciclabili	sempre consentito
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Esclusa l'ipotesi di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati, l'autorità amministrativa competente a	la provincia	il comune	il Corpo forestale dello Stato	la Guardia di finanza

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal	alle Province, a eccezione dei proventi derivanti dalle sanzioni	competono esclusivamente ai comuni	competono esclusivamente alle Province	All'Albo nazionale gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'attività di gestione dei rifiuti pericolosi senza autorizzazione	penale comportante l'arresto e l'ammenda	penale comportante l'arresto o l'ammenda	penale comportante la reclusione e la multa	amministrativa
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione,
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque violi il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime	sanzione amministrativa pecuniaria	ammenda	multa	arresto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La speciale disciplina sanzionatoria della cd. procedura	l'estinzione del reato	l'interdizione ad assumere per cinque anni uffici direttivi delle	il condono della pena	la possibilità di commettere impunemente la stessa
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo la Direttiva europea, sui veicoli fuori uso, i costi di rottamazione devono essere sostenuti	interamente, o comunque in larga parte, dai produttori	dai Consorzi europei post utilizzo (CEPU) attraverso la tassa smaltimento, a carico dell'acquirente del veicolo nuovo, ripartita	dai concessionario che vende il nuovo	dal proprietario del veicolo in fine vita
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nella costruzione dei veicoli, (D.Lgs. n. 209/2003) le sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente,	non devono essere utilizzate se non per le deroghe previste e per quantità massime stabilite in percentuale al peso e per	non devono superare le 1.000 ppm in funzione del volume complessivo del veicolo o del componente	possono essere utilizzate esclusivamente nei dispositivi di sicurezza	possono essere utilizzate solo nelle batterie
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nella vita del veicolo la perdita dello "status" di bene mobile registrato e l'acquisizione di quello di bene mobile comune	con la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)	a conclusione delle operazioni di reimpiego, recupero o riciclaggio di tutte le componenti e la rimozione e separazione di	con l'acquisto del veicolo nuovo	con la consegna del veicolo al rottamatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso, le autorità competenti favoriscono reimpiego, recupero e riciclaggio in	la gerarchia dei rifiuti	il principio chi inquina paga	il principio di rimozione dei danni alla fonte	la nozione giuridica di rifiuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003) costituisce	assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed	attraverso idonei strumenti fiscali che favoriscono i produttori di	agevoli la produzione di parti meccaniche la cui obsolescenza	promuova efficienti distorsioni della concorrenza nel mercato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi del	conferiti ai centri di raccolta rifiuti urbani nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia	venduti mediante pubblica asta	usati direttamente dagli organi pubblici	lasciati dove sono stati rinvenuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), si definisce	l'insieme delle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di	le operazioni di pulizia da residui di oli e carburanti	le attività di bonifica dalle sostanze pericolose	la rimozione delle componenti non originali che sono state
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003), si definisce	l'impianto di trattamento autorizzato a effettuare, anche	l'area attrezzata presso l'autosalone, in cui sono parcheggiati i	il deposito dei veicoli convenzionati con le Prefetture	il centro organizzato dai comuni per favorire la raccolta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La cancellazione dal PRA (pubblico registro automobilistico) del	senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo	con i costi complessivi a carico del proprietario	a seguito di domanda sulla quale è applicata una marca da bollo	a seguito di pagamento degli oneri di pertinenza del CONAI
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il titolare del centro di raccolta può provvedere al trattamento	solo dopo la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro	prima della cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro	a prescindere dalla cancellazione dello stesso dal Pubblico	su disposizione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non	solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali	sono disciplinati esclusivamente dal Codice dell'ambiente	non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa in materia di rifiuti, con RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si intendono i rifiuti	di apparecchiature elettriche ed elettroniche	da attività economiche ed ecocompatibili	da attività elettriche ed elettroniche	di apparecchiature energetiche economiche
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "RAEE provenienti dai nuclei domestici" si intendono:	I RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine	sia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine	solo ed esclusivamente i RAEE originati dai nuclei domestici	i RAEE destinati a essere riciclati o reimpiegati in nuclei
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Si considerano "provenienti dai nuclei domestici" i RAEE (rifiuti	originati dai nuclei domestici nonché i RAEE di origine	originati solamente dai nuclei domestici	originati dall'esercizio di attività commerciali e industriali	derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro	recupero di energia dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi	incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e	smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE,	le operazioni di incenerimento dei RAEE, dei loro componenti,	le operazioni di vendita delle apparecchiature elettriche ed	lo smaltimento in discarica dei rifiuti di RAEE, dei loro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il simbolo che indica la raccolta separata è rappresentato da	un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da	un teschio con tibie incrociate nero su fondo giallo	una fiamma nera su fondo bianco	un punto interrogativo nero su fondo rosso
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono	costituito da un contenitore di spazzatura su ruote, barrato da	apposto sul rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche	di uso facoltativo	non obbligatorio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il simbolo che identifica le apparecchiature elettriche ed	contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da	contenitore verde con la R di rifiuto barrata	contenitore di spazzatura di colore giallo	simbolo specifico per le AEE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)	devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di	non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio	devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento	hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)	dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme	diversi da quelli individuali o collettivi	dei RAEE individuali, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale	dei RAEE collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	possono adempiere agli obblighi previsti solo mediante sistemi	sull'intero territorio nazionale	devono partecipare tutti i produttori di AEE individuati e scelti	devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i	possono partecipare tutti i produttori che scelgano di aderire a
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE (rifiuti di	possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i	devono partecipare tutti i produttori di AEE individuati e scelti	devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i	possono partecipare tutti i produttori che scelgano di aderire a
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I distributori di AEE	assicurano, al momento della fornitura di una nuova	non hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del	assicurano, al momento della fornitura di una nuova	non sono tenuti ad assicurare il ritiro dell'apparecchiatura usata
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed	apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo	ritiro, tanto meno con modalità chiare e di immediata	apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo	elettrica ed elettronica da un nucleo domestico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed	Il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	la consegna delle apparecchiature nei tempi stabiliti	il costo per il ritiro dei RAEE equivalenti	Il luogo di consegna dell'apparecchiatura venduta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il contratto di vendita del distributore di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che effettua vendita a distanza e che non garantisca il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di	Il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	la consegna delle apparecchiature nei tempi stabiliti	il costo per il ritiro dei RAEE equivalenti	Il luogo di consegna dell'apparecchiatura venduta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che	la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta	solo ciascun cittadino sia tenuto a effettuare nel proprio nucleo domestico una raccolta differenziata dei RAEE dagli altri rifiuti	non sia materialmente possibile realizzare alcuna raccolta differenziata dei RAEE domestici	sia possibile prevedere meccanismi di raccolta differenziata solo per lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I D.Lgs. 49/2014 e 152/2006 relativamente ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), prevedono che i	la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata provenienti da	la sola realizzazione di un'isola ecologica nel territorio comunale	la raccolta porta a porta dei RAEE	la raccolta porta a porta dei RAEE sia professionali sia provenienti da nuclei domestici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006, la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che i	stipulando apposita convenzione con il comune e sostenendo ogni onere	solo per la gestione dei grandi elettrodomestici	sempre e in ogni caso	solo per la gestione dei piccoli elettrodomestici
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014 e 152/2006, la disciplina RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) stabilisce che i	hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un	possono in via solo facoltativa adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE	hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ma non sono legittimati ad applicare	non hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'utilizzatore finale di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) può effettuare la consegna gratuita dei RAEE	in caso di acquisto di AEE equivalenti secondo il criterio dell'uno a uno	solo e sempre se si tratta di RAEE di piccolissime dimensioni	mai	sempre
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), raccolti separatamente, devono essere sottoposti ai seguenti	inertizzazione	trattamenti adeguati utilizzando le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio possibili	eliminazione di tutti i liquidi	trattamento selettivo in impianti conformi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) effettuato dai	una fase della raccolta	un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) che non necessita di autorizzazione	espressamente vietato	un'operazione di stoccaggio di rifiuti (R13 e D15) e pertanto deve essere autorizzato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	devono essere autorizzate ai sensi del Codice dell'ambiente	non devono essere autorizzate purché munite di regolare titolo abilitativo edilizio	non devono essere autorizzate in quanto sempre oggetto di procedura semplificata per "autosmaltimento"	non necessitano di autorizzazione alcuna perché i RAEE non sono mai veri e propri rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il deposito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	suddivisione in funzione delle categorie cui appartengono	accantonamento sfusi in cassoni	accantonamento di tutti insieme indipendentemente dalle	suddivisione in funzione delle loro dimensioni e del colore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed	consentito solo dopo adeguato trattamento	sempre consentito	sempre vietato	consentito solo per i RAEE pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Sullo schedario di carico scarico dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) conferiti ai	unitamente alla firma di chi riceve il rifiuto	solo per i RAEE domestici	solo se manca la firma	solo in caso di necessità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli installatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono conferire RAEE (rifiuti di apparecchiature	direttamente ai centri di raccolta ma devono consegnare una dichiarazione con i dati dell'utente da cui hanno ritirato il RAEE	solo ad apposite organizzazioni	ai centri di raccolta RAEE purché domestico non pericoloso	purché siano accompagnati dall'utente che li ha prodotti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli installatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono conferire RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici prodotti dalle attività di	ma il trasporto deve essere accompagnato da una dichiarazione contenente l'indirizzo della propria sede	mai	senza la necessità di avere alcun documento di trasporto	il rifiuto deve essere ritirato solo dal gestore del servizio di raccolta
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per la gestione degli impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature	occorre ottenere l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti oppure le autorizzazioni	occorre essere in possesso della cd. Procedura abilitativa semplificata	è sufficiente ottenere le autorizzazioni edilizie	occorre essere in possesso di autorizzazione agli scarichi

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il rilevatore di radioattività presso gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è	sempre	mai	solo presso gli impianti che gestiscono RAEE pericolosi	solo se l'impianto tratta almeno 10 t/g di RAEE
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono	aree di stoccaggio separate e distinte per i rifiuti in ingresso, in	aree in cui stoccare assieme sia i RAEE che i prodotti del loro	aree solo per i RAEE in ingresso	attrezzature ma non di aree di stoccaggio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In capo ai distributori con superficie di vendita di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) al dettaglio di	a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza	verso corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di tutti rifiuti (RAEE)	verso corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei RAEE provenienti	di tutti RAEE, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014, il ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di	la presenza di un contenitore apposto ben visibile, segnalato e con i contrasegni delle diverse tipologie conferibili	il deposito a terra in area esterna al punto vendita	la consegna alla cassa del punto vendita	solo mediante pagamento di un corrispettivo fissato dal distributore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i D.Lgs. 49/2014, il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di	gratuitamente e secondo il criterio dell'uno contro zero	a richiesta e con pagamento di un corrispettivo	solo a seguito di acquisto di un nuovo AEE equivalente	mai perché non è previsto questo servizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La normativa dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), prevede che i sistemi collettivi per la gestione dei	organizzati in forma consortile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo	costituiti da un'unica impresa, che comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario	fondazioni con autonoma personalità giuridica di diritto privato	società per azioni con fine di lucro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La normativa dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede che ciascun sistema collettivo debba	su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento	sul solo territorio regionale in cui ha sede legale il sistema collettivo	sul solo territorio limitrofo al luogo di produzione principale dei RAEE	sul solo territorio comunale in cui ha sede legale il sistema collettivo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'organizzazione che si occupa di ottimizzare in modo omogeneo e su tutto il territorio nazionale, modalità, condizioni di raccolta,	il Centro di coordinamento RAEE	il comune in cui sono prodotti i RAEE	l'ARPA territoriale	il Comitato di vigilanza e controllo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La spedizione di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)	solo se non sono rifiuti e accompagnate da documentazione	solo se l'AEE deve essere restituita al produttore perché	senza alcuna documentazione di trasporto	senza alcun problema
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, per poter partecipare a un consorzio per la gestione dei rifiuti occorre essere	produttore del rifiuto ovvero operatore della filiera da cui il rifiuto scaturisce	esclusivamente produttore del rifiuto	esclusivamente operatore della filiera da cui scaturisce il rifiuto	ente pubblico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, i consorzi per la gestione dei rifiuti sono esonerati dall'obbligo di iscriversi	limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	per tutte le attività di gestione	in tutti i casi. Resta l'obbligo di iscrizione per le sole attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	limitatamente alle attività di trasporto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei	ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro	non ha uno statuto	può, in materia di oli e dei grassi vegetali e animali esausti,	è composto esclusivamente da imprese che riciclano e
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti è approvato	con decreto ministeriale	dal consiglio di amministrazione del consorzio	dall'assemblea dei soci	dall'Albo nazionale gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in	è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la	ha scopo di lucro	non ha personalità giuridica di diritto privato	non è dotato di uno statuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli operatori che non aderiscono al Consorzio Nazionale per il	organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in	effettuare il versamento di una somma pari al triplo del	pagare specifici contributi allo Stato	organizzare un altro consorzio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, gli oli usati devono essere	rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via	combustione, in via sussidiaria tramite operazioni di	rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via	operazioni di smaltimento, in via sussidiaria tramite
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico,	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi,	alla classificazione loro attribuita e secondo l'ordine di priorità	alle competenze professionali dei soggetti gestori in deroga alla	alla sola giurisprudenza formatasi in materia non essendovi una	alla sola normativa UE in materia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento	ha personalità giuridica di diritto privato	è una società per azioni quotata in borsa	non ha un proprio statuto	ha scopo di lucro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non	gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene	le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati	le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione	le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti di pile e accumulatori sono disciplinati	da una direttiva europea e dalla relativa norma di attuazione	dal Codice dell'ambiente	solo da norme regionali	dal CEPU (Consorzio europeo pile usate)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La disciplina relativa ai rifiuti di pile e accumulatori (D.Lgs. n.	la riduzione dello smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori	la riduzione dello smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori	la gestione separata di tali rifiuti rispetto a quelli alimentari, di	l'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi del D.Lgs. n. 188/2008, con il termine "pila" e con quello	una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione non devono contenere cadmio o mercurio se non in percentuale irrisoria	per pila si intende un apparecchio illuminante mediante un	la pila è costituita da una componente dotata di polo positivo e	la pila è costituita da una componente dotata di polo positivo e
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le pile e gli accumulatori commercializzati	devono essere composti prevalentemente da mercurio	devono essere composti prevalentemente da mercurio	devono essere composti prevalentemente da cadmio	non hanno limitazioni circa la composizione ma debbono avere un rendimento energetico, fissato dalla normativa di
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie	sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'apposita etichetta definita	sono contrassegnati con una marcatura effettuata dal consumatore al momento dell'acquisto	sono dotati di un sistema di etichettatura (QR-Code), che consenta di scaricare le istruzioni d'uso e di disassemblaggio così	non sono soggetti ad alcun sistema di etichettatura
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori debbono essere	siano facilmente rimovibili da un adulto	non siano facilmente rimovibili	siano smaltiti unitamente all'apparecchio	siano protetti da impermeabilizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori debbono essere	delle istruzioni che specificino le modalità di rimozione senza	delle indicazioni relative alla durata	di un alloggiamento con coperchio a vite	delle informazioni relative all'obsolescenza programmata
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 il produttore di pile e accumulatori	solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei	solo a seguito di iscrizione telematica gratuita al Registro	senza alcuna registrazione	anche in assenza di iscrizione telematica al Registro nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 il Centro di coordinamento	è costituito dai produttori di pile e di accumulatori,	non ha forma di consorzio	non può avere un proprio statuto	è privo di personalità giuridica di diritto privato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) è	considerato uno dei consorzi di raccolta e di trattamento storici che svolge la propria attività di gestione di diverse tipologie di	l'unico consorzio abilitato a operare in regime di esclusività e monopolio in materia	sostituito dal Consorzio nazionale imballaggi	sostituito dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 i sistemi di raccolta separata di	consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei	devono comportare l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi	consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dietro pagamento di	devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 188/2008 i produttori di pile e accumulatori,	possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite dal	non possono mai avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite	devono avvalersi solo delle strutture di raccolta istituite dal	se si avvalgono delle strutture di raccolta istituite dal servizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di rifiuti di pile e accumulatori, il D.Lgs. n. 188/2008	sia le pile e gli accumulatori portatili sia gli accumulatori	esclusivamente accumulatori industriali e per veicoli	sia le pile che gli accumulatori al piombo non industriali	esclusivamente pile e accumulatori portatili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano	è prevista anche dal cd. Codice dell'ambiente	è prevista esclusivamente da leggi regionali	è prevista esclusivamente da decreti ministeriali	non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli imballaggi nella normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II) sono quelli immessi sul mercato dell'UE e	da chiunque utilizzi imballaggi o rifiuti di imballaggio, di qualunque materiale siano composti	da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono	da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza	esclusivamente da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo i principi della "responsabilità condivisa" contenuti nella normativa ambientale, gli operatori delle rispettive filiere	l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita	i danni all'ambiente prodotti dagli imballaggi, ricadano proporzionalmente su tutti gli operatori	eventuali danni all'ambiente e le conseguenti responsabilità penali derivanti da una errata gestione degli imballaggi, siano	l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia equamente sostenuto suddividendolo tra i comuni e gli
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, l'attività di	promuovere forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e	disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il	favorire l'aumento dei livelli di smaltimento in discarica	garantire che il costo della raccolta differenziata, della
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di etichettatura degli imballaggi disciplinato dalla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo	è già vigente	sarà fissato dall'UE con apposito atto regolamentare che uniforma modalità e tempi in tutti i Paesi UE	decorre dal 1° aprile 2030	non sussiste in quanto l'etichettatura degli imballaggi è facoltativa sino all'adozione della prossima direttiva europea
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In materia di rifiuti di imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), si prevede l'utilizzo di strumenti economici o	la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti	lo smaltimento in discariche speciali che tengano conto della tipologia del materiale di cui è costituito l'imballaggio	l'esclusivo recupero energetico a mezzo di termovalorizzazione	la progressiva sostituzione degli imballaggi attraverso strumenti di distribuzione basati sull'e-commerce
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con la definizione di imballaggio terziario si intende l'imballaggio	per il trasporto	qualunque utilizzato nel punto vendita	per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di	multiplo per raggruppare più unità di vendita
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con la definizione di imballaggio secondario si intende	multiplo per raggruppare più unità di vendita	qualsiasi purché riciclato	per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di	per il trasporto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con la definizione di imballaggio primario si intende l'imballaggio	per la vendita, concepito in modo da costituire, nel punto di	qualsiasi purché nuovo	per il trasporto	multiplo per raggruppare più unità di vendita
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori di	devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina UE	devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento	non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio	hanno solo la facoltà di raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio che si traducono in sgravi fiscali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), sono utilizzatori i soggetti che	commerciano imballaggi vuoti; distribuiscono, producono, importano merci imballate; ovvero sono addetti al riempimento	acquistano o importano, per proprio uso, imballaggi, articoli o merci imballate fuori dall'esercizio di una attività professionale	acquistano o importano, per proprio uso, imballaggi, articoli o merci imballate fuori dall'esercizio di una attività professionale	acquistano beni strumentali, articoli o merci imballate nell'esercizio di una attività professionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II)	sono a carico di produttori e utilizzatori, tra gli altri, i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati	sono a carico di produttori e utilizzatori i soli costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio	sono a carico di produttori e utilizzatori, i soli costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari	la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, può
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa sugli imballaggi di cui al Codice	possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a	la direttiva 94/62/CEE non prevede specifici requisiti essenziali	è sempre lecito lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei	è sempre possibile e lecito immettere nel normale circuito di

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori devono	partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro sistema alternativo riconosciuto	iscriversi alla piattaforma telematica per la registrazione degli imballaggi immessi sul mercato	inoltrare domanda ai comuni in cui viene esercitata l'attività, richiedendo l'attivazione del servizio di raccolta differenziata	aderire al Consorzio europeo ritiro rifiuti imballaggi (CERRI)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)	ha personalità giuridica di diritto privato	è stato abrogato	ha fine di lucro	non ha uno statuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il CONAI è	un Consorzio privato che opera senza fini di lucro	un ente locale	una SPA (società per azioni) con fini di lucro	un Ente pubblico economico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo statuto del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), oltre ad adeguarsi ai principi contenuti nella normativa ambientale, si	di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza	dettagli dai regolamenti comunali in materia di gerarchia dei rifiuti	di compostabilità degli imballaggi	dettagli dalle direttive regionali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con le	garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione	disciplinare, in accordo con la BCE, l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio causati dallo	definire gli obblighi e le sanzioni posti a carico degli appartenenti al Consorzio	stabilire le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio attraverso appositi regolamenti approvati dal Ministero e
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)	definisce, in accordo con regioni e pubbliche amministrazioni, gli	perseguire fini di lucro	non ha personalità giuridica di diritto privato	è retto da uno statuto approvato con legge regionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) è strumento di	organizzazione, programmazione, e propulsione, per il	diretta espressione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza	coordinamento normativo e di attuazione delle direttive	coordinamento del Sistema nazionale di protezione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I prodotti assorbenti per la persona usati	possono cessare di essere rifiuti qualora, dopo essere stati	cessano automaticamente di essere rifiuti nel momento in cui il	non possono mai cessare di essere rifiuti	non sono rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo rientra nel campo di applicazione delle norme in materia	presenta contaminazione	verrà riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato	è escavato nel corso di attività di costruzione	non è contaminato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato	devono essere valutati per verificare se rientrino nella nozione di rifiuto, di sottoprodotto ovvero per la cessazione della qualifica	cessano sempre di essere qualificabili come rifiuto	costituiscono sempre un sottoprodotto	costituiscono sempre un rifiuto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato	possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati	sono sempre qualificabili come rifiuti sia utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove	non possono mai essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati	sono sempre qualificabili come sottoprodotti sia utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso	esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	la sostanza o l'oggetto non può essere comunemente utilizzato per scopi specifici	la sostanza o l'oggetto può prescindere dal soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici e dal rispetto della	l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per essere immesso sul mercato, un materiale che ha cessato di	rispondere a requisiti tecnici ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs	da un punto di vista visivo essere del tutto simile al materiale autoveicoli	essere del tutto simile al materiale nuovo sia da un punto di	da un punto di vista dell'attività essere del tutto simile al materiale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'UE ha stabilito, con propri regolamenti, i criteri per la	ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, delle linee guida dettate dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)	dei principi stabiliti dall'Autorità anticorruzione	dei criteri di salubrità stabiliti dal Ministero della salute	dei principi stabiliti dall'Autorità garante
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nella produzione di CSS (combustibile solido secondario), l'adozione di norme tecniche contenenti valori di riferimento da	sia lo sviluppo di rapporti di natura commerciale, che la fiducia dell'opinione pubblica	la valutazione positiva da parte dei decisori politici e favorire l'installazione di centrali a biomassa	il monitoraggio del rendimento energetico	lo smaltimento dei rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il CSS (combustibile solido secondario) è un	rifiuto speciale, considerabile come un "non rifiuto" qualora	un conglomerato bituminoso semi-solido	rifiuto urbano, considerabile come un "non rifiuto" qualora	imballaggio super resistente per rifiuti speciali (Case Super
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per la produzione di CSS (combustibile solido secondario) i rifiuti	devono subire un processo di stabilizzazione di alcuni giorni per	devono essere combusti immediatamente per evitare eventuali	possono essere avviati al trasporto dopo il visto dell'autorità	devono essere disinfettati e poi combusti immediatamente per
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il CSS (combustibile solido secondario) può essere	in stato solido e apparire come fluff, simile a coriandoli (meno	in forma solida, da tenere a temperatura controllata inferiore ai	di consistenza melmosa perché prodotto dalla frazione di umido	in stato liquido
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori di	dotati di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro	la cui partecipazione è preclusa a recuperatori e riciclatori che	costituiti per ciascun materiale di imballaggio e operanti sul solo	legittimati a non garantire l'equilibrio della propria gestione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I Consorzi di filiera costituiti per la gestione dei rifiuti di	lo utilizzano come anticipazione per l'esercizio successivo per un	utilizzano gli utili come forma incentivante del Consiglio di	dividono gli utili tra i consorziati	sono obbligati a investire per campagne promozionali tese a
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I Consorzi di filiera costituiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio sono tenuti a presentare annualmente al Ministero	un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo	la relazione contenente i quantitativi di rifiuti da imballaggio inviati in discarica	la quarta copia del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) trasportati dai consorziati	l'esposizione bancaria del Consorzio e dei Consorziati per accedere a maggiori quote di contributo ambientale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti al	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, chi è	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o	Dai trasportatori di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetta alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dai	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dai	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'ecologia umana è la branca dell'ecologia che studia	le interazioni dell'uomo con l'ambiente	le interazioni degli animali con l'ambiente	lo sviluppo umano	lo sviluppo dell'uomo dalla prima infanzia all'adolescenza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il piano per la transizione ecologica ha, tra gli altri, l'obiettivo di	trasformare la mobilità fino a renderla completamente sostenibile	evitare la rotta verso un'economia circolare	evitare la rotta verso un'agricoltura sana e sostenibile	abbattere del 10% le emissioni di gas serra entro metà secolo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il riscaldamento dell'atmosfera terrestre	è dovuto alle crescenti emissioni di gas serra	è dovuto alle crescenti emissioni di ozono	ha effetti benefici sulla qualità dell'aria dell'ambiente	è dovuto esclusivamente al settore dei trasporti
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Si stima che nell'UE attualmente il settore dei trasporti produca emissioni da gas serra per	oltre un quarto delle emissioni totali	meno di un decimo delle emissioni totali	il 5% delle emissioni totali	il 100% delle emissioni totali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie	respite dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	I gas serra assorbono ed emettono le radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie terrestre	inviandole in parte nuovamente verso la superficie terrestre	che si disperdono nello spazio	che raffreddano l'esosfera	inviandole direttamente verso l'esosfera

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il buco dell'ozono intorno al pianeta è dovuto a un progressivo	rarefarsi della fascia di ozono	aumento del vapore acqueo	aumento della fascia di ossigeno	aumento della fascia di ozono
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'ozono ha un ruolo di fondamentale importanza per la terra in quanto filtra le pericolose radiazioni	ultraviolette del sole	dell'ossigeno presente nell'atmosfera	dell'azoto presente nell'atmosfera	ultraviolette della superficie terrestre
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'Indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Gli inquinanti, immessi nell'atmosfera per effetto di fenomeni naturali o di azioni antropiche	sono soggetti a fenomeni di trasporto a causa della circolazione atmosferica	sono soggetti a forte aumento della temperatura a causa della circolazione atmosferica	sono soggetti a permanere nella stessa zona a causa della circolazione atmosferica	non sono soggetti a reazioni chimiche per effetto di reazioni con i diversi componenti dell'atmosfera
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il peso del settore dei trasporti è rilevante per quanto riguarda l'emissione di	gas serra	ozono	ossigeno	mentolo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	I veicoli a trazione interamente elettrica	possono avere emissioni gassose nulle	sono veicoli in cui la energia elettrica viene prodotta in tutto o in parte a bordo da un motore termico	producono importanti emissioni inquinanti a livello locale	sono considerati veicoli ibridi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'UE ha introdotto limiti sempre	più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico degli autoveicoli nuovi	più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico dei veicoli di interesse storico	più stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico di tutti i veicoli già in circolazione	meno stringenti alle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico degli autoveicoli nuovi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Le emissioni degli autoveicoli vengono rilevate mediante cicli di guida standardizzati che	simulano le reali condizioni di guida	prendono in considerazione condizioni di guida ipotetiche	simulano condizioni di guida dei conducenti più esperti	prendono in considerazione condizioni di guida teoriche
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il settore dell'autotrazione contribuisce ad aumentare l'impatto ambientale in quanto, i motori termici di cui sono dotati,	anidride carbonica	vapore acqueo	ozono	ossigeno
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Tra i gas emessi allo scarico dei veicoli muniti di motori endotermici vi sono grosse quantità di	monossido di carbonio	ozono	cloruro di sodio	rame e zinco
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'effetto serra è un fenomeno relativo alla temperatura media del pianeta che consiste nel suo	innalzamento	mantenimento	miglioramento	abbassamento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'effetto serra è stato preso in seria considerazione, a livello mondiale, con la ratifica del protocollo di	Kyoto	Roma	Tunisi	Norimberga
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La categoria antinquinamento alla quale appartiene un veicolo	è riportata sulla carta di circolazione / DU	si rileva da apposite tabelle pubblicate nei siti UNECE	non risulta dal sito internet "http://www.ilportaledeilautomobilista.it"	non è nota
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Nel sito internet www.ilportaledeilautomobilista.it è disponibile un servizio che consente di risalire a	classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) dei singoli veicoli	emissione di anidride carbonica solamente dei veicoli muniti di motore elettrico	classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) di tutti i veicoli esclusi quelli ibridi	classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) solamente dei veicoli muniti di motore elettrico
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi	disciplinati da apposita normativa	facoltativi e riguardano solamente i veicoli adibiti al trasporto di cose	previsti per gli autobus di categoria M3 e sono facoltativi per le altre categorie di veicoli	disciplinati da apposita normativa solamente per veicoli ibridi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La politica dell'UE in materia ambientale è fondata sul principio di	precauzione	circospezione	prudenza	accorgimento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio	sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente	sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il principio di precauzione consente a un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio	non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un timore generale	sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma vi sia un dubbio su quale sia la	sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente ed abbia una probabilità di realizzarsi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e	al verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il principio "chi inquina paga", i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano	sui soggetti responsabili degli inquinamenti	solo sullo Stato	su tutta la collettività	sullo Stato e sul responsabile dell'inquinamento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il principio dello sviluppo sostenibile	coniuga le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del	non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto,	non deve riguardare le risorse ereditate e attuali ma solo quelle già esaurite	deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il diritto UE in materia di rifiuti	il produttore e il detentore di rifiuti dovrebbero gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e	solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della	solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute	né il produttore né il detentore di rifiuti dovrebbero gestirli in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	In Italia la gestione dei rifiuti è disciplinata	dal D.Lgs. n. 152/2006, da altre norme nazionali di settore e da norme regionali	dalla sola normativa nazionale	dalla sola normativa regionale	dalla normativa nazionale coordinata dai regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti urbani
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	In materia di rifiuti, nell'ordinamento giuridico italiano	vi è una normativa nazionale che fa perno sul D.Lgs. n. 152/2006, a cui si aggiungono altre norme nazionali di settore e	L'Albo gestori ambientali può adottare provvedimenti derogatori alla normativa nazionale attraverso circolari e deliberare che, allo	è presente una normativa nazionale che, soprattutto in materia di sanzioni, fa rinvio alle disposizioni comunitarie	gli Enti Locali possono adottare provvedimenti derogatori alla normativa nazionale attraverso regolamenti, secondo il principio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La gestione dei rifiuti	è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza	è effettuata secondo il criterio del solo profitto	prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica	prescinde dal criterio della economicità
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La responsabilità estesa del produttore riguarda	il "produttore del prodotto"	colui che ha prodotto un danno ambientale	il produttore dei rifiuti da avviare allo smaltimento in discarica	il "consumatore del prodotto" che, dopo l'utilizzo dello stesso, diventa "produttore del rifiuto"
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Le Autorità di bacino distrettuale sono	7, di cui 2 Insulari	21, 19 regionali e 2 provinciali riguardanti le province autonome di Trento e Bolzano	20, una per ogni regione	38, 8 nazionali e 30 interregionali e regionali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Adotta il piano di bacino distrettuale e i relativi stralci	la Conferenza Istituzionale permanente	la Conferenza Operativa	il Segretario generale	la Segreteria tecnica

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di	provvede all'elaborazione del piano di bacino distrettuale	non è un ente pubblico non economico	ha necessariamente la forma di un consorzio	è composta solamente dalla Conferenza istituzionale permanente e dal Segretario generale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), il piano di bacino distrettuale deve essere adottato	dall'Autorità di bacino distrettuale	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	da ciascun comune	dalla regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza, il piano di bacino, o i suoi stralci	sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione	sono sottoposti a Valutazione di Incidenza (VIncA) prima dell'approvazione	non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione	sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono	dalle regioni su proposta delle Autorità d'ambito	dalle regioni su proposta dell'ISPRA	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta delle regioni	dalle regioni su proposta dell'ISS
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, sui Piani di Tutela le Autorità di bacino distrettuale esprimono	parere vincolante	osservazioni e rilievi	parere non vincolante	parere obbligatorio ma non vincolante
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, ai sensi della disciplina sul SII (servizio idrico integrato), la gestione del servizio idrico	è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica	è soggetta solo alla normativa UE	è soggetta solo alla normativa regionale	non è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, il SII (Servizio idrico integrato)	è un servizio di d'interesse economico generale	non è un servizio sottoposto a regolazione	è ricompreso nel comparto dalla disciplina dettata dalla cd. "Direttiva concessioni" (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento	non ha rilevanza economica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, i servizi idrici sono organizzati sulla base	degli ATO (ambiti territoriali ottimali)	degli ambiti comunali ottimali	degli ambiti regionali ottimali	dei bacini territoriali ottimali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Ai sensi della disciplina sul SII (Servizio idrico integrato), il piano d'ambito è	costituito da: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo e piano	costituito esclusivamente dal programma degli interventi e dal piano economico finanziario	di competenza statale	lo strumento che contempla il solo modello gestionale e organizzativo dell'ente di governo d'ambito
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, l'affidamento del SII (Servizio idrico integrato) spetta	all'Ente di Governo d'ambito	all'Autorità di regolazione ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente)	agli enti locali	alla regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, la tariffa del SII (Servizio idrico integrato) è determinata	applicando il metodo tariffario deliberato da ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che lo aggiorna ogni 4	dalla regione che provvede ad aggiornarla ogni 4 anni	tenendo conto dei soli costi di investimento	tenendo conto dei soli costi operativi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il D.Lgs. 152/2006, la tariffa del SII (Servizio idrico integrato), applicata all'utenza,	è articolata in una quota fissa e una variabile	non contempla il servizio di depurazione	è determinata, per i tre segmenti, acquedotto, fognatura e depurazione, per scaglioni di consumo	non tiene conto dei costi d'investimento
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La tariffa del SII (Servizio idrico integrato), relativa al servizio di acquedotto, secondo il D.Lgs. 152/2006,	si compone di una parte fissa e una variabile. La parte variabile ha una struttura a scaglioni di consumo prevedendo una tariffa	non prevede una tariffa agevolata	prevede un quantitativo minimo che deve essere pagato anche se non consumato	non è una tariffa binomia ed è definita a scaglioni di consumo
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Nella procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) devono essere garantite l'informazione e	la partecipazione del pubblico al procedimento	il pubblico non partecipa al procedimento	la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soli residenti nella zona interessata da più di cinque anni	la partecipazione e le informazioni sono riservate ai soggetti nati in un raggio di 10 km dall'impianto
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Con VAS (valutazione ambientale strategica) si intende	il processo che comprende, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo	il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto	gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione	la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Oggetto della procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) sono	piani e programmi	solo programmi,	solo piani	solo piani incidenti su siti di interesse nazionale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Nella procedura per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) i soggetti interessati possono presentare	30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente	30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione	90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento	60 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il DPR n. 59/2013, la procedura per il rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) prevede che il gestore	al SUAP	alla Camera di commercio	all'Albo nazionale gestori ambientali	alla regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Secondo il DPR n. 59/2013, allo scadere dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) il gestore deve presentare istanza di rinnovo,	6 mesi	90 giorni	un anno	45 giorni
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione in ordine alla sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti degli	sulla base delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)	tenendo in considerazione le sole tecniche conosciute dal soggetto proponente	tenendo in considerazione le sole tecniche diffuse a livello regionale, a seconda dell'ubicazione dell'impianto	facoltativamente sulla base delle "migliori tecniche disponibili" (BAT)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	I termini di prescrizione per i delitti ambientali previsti dal Codice penale sono	raddoppiati	aumentati a discrezione del GUP (giudice dell'udienza preliminare)	dimezzati	aumentati a discrezione del GIP (giudice per le indagini preliminari)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Tra le quattro proposte di fattispecie di reato ambientale, quella prevista dal Codice penale è	omessa bonifica	errata bonifica	trasmessa bonifica	dismissa bonifica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitano attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Qualora dall'inquinamento ambientale si determinino lesioni o morte di una persona	la sanzione prevista, nell'ipotesi più grave può prevedere la reclusione sino a dieci anni	la sanzione è aumentata nel solo caso in cui lesioni o morte sono volute	è previsto l'ergastolo	la sanzione amministrativa prevista per l'inquinamento ambientale diventa penale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	La morte come conseguenza non voluta di un delitto di inquinamento ambientale è sanzionata con	la reclusione	l'arresto	l'ergastolo	la contravvenzione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Nel caso di disastro ambientale, l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema deve essere	irreversibile	determinato da agenti mutageni o radioattivi	con CSC (concentrazione soglia di contaminazione) superiore del doppio rispetto all'inquinamento ambientale	valutata esclusivamente come rischio di per se capace di causare l'estinzione di talune specie di vita animale e/o vegetale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	L'inquinamento di un disastro ambientale possono rilevare penalmente quando siano determinati da comportamenti	sia colposi sia dolosi	solo dolosi	solo colposi	recidivi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal	pericolo di compromissione o di deterioramento delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Nei delitti ambientali del Codice penale, le circostanze aggravanti comportano l'aumento delle	pene se dell'associazione (a delinquere o di tipo mafioso), fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che	sanzioni amministrative	pene accessorie	pene se l'associazione (a delinquere o di tipo mafioso) è costituita esclusivamente da pubblici ufficiali o incaricati di un
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Il ravvedimento operoso previsto per i delitti ambientali introdotti nel Codice penale consente una riduzione di pena a	aiuta la polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse	sottoscrive una dichiarazione di pentimento e si impegna davanti al giudice a non commetterne mai più	non predispone azioni atte a impedire i controlli ambientali	confessa la propria responsabilità
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	La confisca prevista per i delitti ambientali del Codice penale può riguardare	le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato nonché quelle che servono a commettere il reato (salvo che	esclusivamente le cose che servono a commettere il reato ancorché appartengano a persone estranee al reato	esclusivamente le cose che servono a commettere il reato (salvo che appartengano a persone estranee al reato)	esclusivamente le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	La confisca prevista per i delitti ambientali del Codice penale	non può essere disposta se l'imputato ha provveduto alla messa in sicurezza o alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei	può essere disposta solo in caso di reati associativi	non può mai essere disposta	deve essere sempre disposta al fine di garantire il principio di "chi inquina paga" e quello dell'effettività della pena
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	L'omessa bonifica prevista nel Codice penale riservato ai reati ambientali costituisce	delitto	illecito amministrativo	illecito tributario	contravvenzione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di competenza	della direzione distrettuale antimafia	del giudice di pace	del giudice monocratico	del tribunale amministrativo regionale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Non sussiste responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche per i reati presupposti quando	risulta adottato e attuato un modello organizzativo e di gestione capace di prevenire reati della specie di quello verificatosi	il consiglio di amministrazione ha deliberato l'acquisto di certificati verdi, secondo il modello del così detto scudo	le eventuali esternalità negative sono compensate da investimenti nella circle economy	la persona giuridica ha stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	In materia di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, i modelli organizzativi che consentono di	individuare le attività da cui possono scaturire la commissione di reati	prevedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi	ridurre gli sprechi così da limitare la produzione di rifiuti	adottare le Best available techniques (BAT)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Le sanzioni pecuniarie previste per la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche per i reati	quote	azioni	cripto-valute	titoli di Stato
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	In caso di condanna, la confisca prevista come sanzione per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche riguarda	il prezzo o il profitto del reato e, quando ciò non sia possibile, può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di	1/5 dei ricavi conseguiti nel triennio precedente	esclusivamente i beni aziendali (macchinari, attrezzature, veicoli, ecc.)	esclusivamente liquidità non potendosi intaccare la capacità produttiva aziendale così da preservare i livelli occupazionali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Il danno ambientale può essere determinato	da specifiche attività ovvero, da comportamento doloso o colposo	esclusivamente per colpa, a prescindere dalla tipologia dell'attività	esclusivamente per dolo, a prescindere dalla tipologia dell'attività	esclusivamente da specifiche attività
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle)	Nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità per "danno ambientale" è riscontrabile	per determinate attività segue il modello della responsabilità oggettiva, ovvero per colpa o dolo	a seguito di comportamenti colposi	solo sulla base dell'esistenza del solo nesso di causalità tra danno e fatto, senza necessità dell'accertamento di alcun	se lo stato psicologico del soggetto agente è riconducibile al dolo intenzionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le	almeno un responsabile tecnico	obbligatoriamente più responsabili tecnici a seconda delle classi d'iscrizione	obbligatoriamente un numero di responsabili tecnici pari al numero di categorie autorizzate	almeno un responsabile tecnico diverso per ogni categoria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti	Comitato nazionale dell'Albo nazionale	provincia competente per territorio	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico sono definiti da	Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali	Camere di commercio	prefettura	Sezioni regionali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Imprese ed enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 4, 5, 8	devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda	non devono nominare un responsabile tecnico	non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10	devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgere per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'incarico di responsabile tecnico	può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa	deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa	deve essere affidato solamente a un dipendente dell'impresa	deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, lo stesso incarico	può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa	ha durata annuale	presuppone un rapporto di lavoro stabile	può essere attribuito in maniera informale esclusivamente a soggetto in possesso dei requisiti indicati dall'Albo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa,	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali il responsabile tecnico ha il compito di	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel	garantire all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio della sua attività	curare i rapporti tra l'impresa e l'Agenzia delle entrate	curare i rapporti tra l'impresa e gli enti pubblici

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la conducente in possesso di certificato di formazione professionale	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il controllo del rispetto delle modalità di trasporto precisate nell'attestazione di idoneità dei mezzi in relazione alle diverse	responsabile tecnico	conducente in possesso di certificato di formazione professionale	legale rappresentante dell'impresa	impresa produttrice
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto riportate nell'attestazione di idoneità dei	responsabile tecnico	perito	conducente in possesso di CFP	titolare dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le	verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile	proporre al legale rappresentante dell'impresa una ottimale turnazione dei conducenti	organizzare tramite i conducenti dell'impresa riunioni tecniche periodiche di verifica dell'attuazione della normativa rifiuti	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della	segue le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti	garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sugli adempimenti inerenti la corretta compilazione e tenuta dei	verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	verificare gli approvvigionamenti dell'impresa	indire la riunione periodica del personale (almeno una volta l'anno)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono	predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti	verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia	produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risultino il fatturato, gli incidenti	verificare la congruenza dei POS (piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della	produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione nella quale siano indicate le collaborazioni e i
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di bonifica di beni contenenti	attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione	attestare la capacità finanziaria dell'impresa	predisporre, firmare e presentare i piani di sicurezza per lavori in altezza per particolari attività di bonifica di beni contenenti	predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro per bonifica da amianto al Servizio strade competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità del responsabile tecnico è attestata mediante una	e, con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	e, con cadenza annuale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	e, con cadenza triennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento	valida a tempo indeterminato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico è dimostrato	mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire	mediante un'autocertificazione che compila il responsabile tecnico e che fornisce gli elementi per una valutazione completa	attraverso un controllo a campione sul titolo di studio e sull'esperienza professionale del responsabile tecnico	attraverso la prova dell'iscrizione a un albo professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, se il responsabile tecnico ricopre più incarichi deve	rappresentare a ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita	adeguarsi alle specifiche norme in materia se non sono ancora regolamentate	rappresentare a ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita	provvedere lui stesso a depositare una dichiarazione di compatibilità delle diverse attività svolte presso la regione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere il proprio compito	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle attività svolte presso le diverse imprese	nel limite fissato da ciascuna Sezione dell'Albo nazionale, valutando caso per caso	sino a un massimo di 5 imprese per categoria	sino a un massimo di 40 imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico (RT)	l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le	è necessario procedere immediatamente alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione limitando però i quantitativi trattati sulla base delle media	l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa	la possibilità per l'impresa di continuare a svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per i successivi 90 giorni consecutivi	la possibilità per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali fino alla sua	la possibilità per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per 30 giorni	il divieto immediato per l'impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile	sono esercitate, temporaneamente per un periodo di 90 giorni, dal legale rappresentante dell'impresa	sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge	sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa	non sono esercitate da nessun soggetto
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali,	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico	per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi	per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi	a tempo indeterminato	solo se le dimissioni dall'incarico non sono depse da mancato pagamento dei contributi previdenziali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora sia decorso il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico per dimissioni volontarie e in assenza di provvedimento di conferma della nomina di un	avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale per le categorie d'iscrizione interessate	concedere una proroga di 30 giorni estensibili fino a un massimo di 180 giorni per la nomina di un nuovo responsabile tecnico da parte dell'impresa	avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'impresa dall'Albo nazionale per le categorie d'iscrizione interessate	attendere che l'impresa presenti la domanda di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali possono avviare il procedimento disciplinare	qualora non siano adempiti gli obblighi di comunicazione relativi alla cessazione dell'incarico del responsabile tecnico o	qualora il legale rappresentante dell'impresa svolga anche il ruolo di responsabile tecnico della stessa	in nessun caso	nei casi di nomina anticipata del responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione	avvii un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	cancelli immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale	sospenda immediatamente l'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	avvii un procedimento per applicare una sanzione pari 3.000,00 euro
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine senza che la Sezione competente	avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	cancella d'ufficio iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa	avvia un procedimento per applicare una sanzione pari 3.000,00 euro
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nella gestione dei rifiuti il ruolo del responsabile tecnico	può sovrapporsi con altri ruoli aziendali	non può sovrapporsi con quello del titolare dell'impresa	non si può mai sovrapporre con altri ruoli aziendali	è subordinato ad altri ruoli e al titolare dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei	indistintamente	ad esclusione del responsabile tecnico	ad esclusione di chi effettua commercio o intermediazione senza detenzione di rifiuti	ad esclusione del titolare dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La responsabilità penale per la gestione illecita dei rifiuti è posta esclusivamente in capo a	chi ha commesso il fatto, chi vi abbia concorso e chi, investito dal ruolo, non si sia concretamente attivato nella vigilanza	responsabile tecnico	titolare dell'impresa (o legale rappresentante)	titolare di deleghe di funzione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La copresenza di incarichi professionali e deleghe di funzione nell'azienda	laddove ci siano aree di competenza comuni, ogni posizione mantiene la propria responsabilità amministrativa e penale	esclude ogni responsabilità a carico del responsabile tecnico	esclude ogni responsabilità a carico del responsabile tecnico e di ogni altra delega di funzione	riduce le responsabilità a carico del responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose nella gestione dei rifiuti che costituiscono materia disciplinata	può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico	è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico	opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico	non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il gestore del trasporto per le imprese iscritte al REN e all'Albo nazionale trasporto di merci per conto terzi, nelle procedure di	può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico gestione rifiuti	è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nella definizione delle procedure di sicurezza sul lavoro e del	può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	non può mai avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti	opera autonomamente senza necessità di confrontarsi con il responsabile tecnico gestione rifiuti	è subordinato alle valutazioni del responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR, le imprese hanno l'obbligo di designare	uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che consentono di non designare un responsabile	uno o più responsabili tecnici gestione rifiuti in considerazione della pericolosità della materia trattata	esclusivamente il responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR	il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti	il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose non collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti	il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è subordinato al responsabile tecnico gestione rifiuti	il responsabile tecnico gestione rifiuti è subordinato al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Per i rifiuti classificati merci pericolose ai sensi della normativa ADR	il responsabile tecnico gestione rifiuti deve interagire, nelle competenze comuni con il consulente per la sicurezza dei	il responsabile tecnico gestione rifiuti sostituisce il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tanto che il	il responsabile tecnico gestione rifiuti determina in via esclusiva le operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di	il responsabile tecnico gestione rifiuti è sostituito dal consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tanto che il
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e il consulente per la sicurezza dei trasporti di	la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	la responsabilità penale non può essere attribuita a nessuna delle due figure
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nell'allestimento dei veicoli che effettuano il trasporto conto terzi di rifiuti il gestore del trasporto per imprese che effettuano	collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti	ha un ruolo subordinato rispetto al responsabile tecnico gestione rifiuti	ha un ruolo sovraordinato rispetto al responsabile tecnico gestione rifiuti	non deve collaborare con il responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e gestore del trasporto per imprese che	la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure	la responsabilità penale non può essere attribuita a nessuna delle due figure	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto	la responsabilità penale può essere attribuita esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di trasporto di rifiuti conto terzi, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere	dal responsabile tecnico gestione rifiuti, dal gestore del trasporto e da tutti gli altri soggetti cui compete la gestione dei	esclusivamente dal gestore del trasporto	esclusivamente dal responsabile tecnico gestione rifiuti	esclusivamente dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La responsabilità di un illecito ambientale ricade esclusivamente sul dipendente autore dell'illecito qualora abbia operato	in autonomia, attraverso un comportamento attivo teso a evitare obblighi, vincoli e disposizioni impartite dal datore di	in accordo con il titolare dell'impresa o con il responsabile tecnico gestione rifiuti	in ossequio alle disposizioni ricevute	in accordo con i sistemi di controllo interno
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve adottare	un'organizzazione adeguata che abbia tra gli obiettivi primari quello di impedire la commissione di reati ambientali e un	un sistema di trasporto che preveda l'utilizzo di veicoli elettrici al fine di ottenere certificati verdi da utilizzare come ristoro in caso	protocolli di intesa con l'Arma dei carabinieri per la tutela forestale ambientale e agroalimentare	convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di abbandono di rifiuti speciali unitamente a documentazione aziendale	la responsabilità potrà essere ascritta a carico del titolare dell'impresa e di eventuali ulteriori figure dotate di deleghe di	la responsabilità è da ascrivere a carico del titolare dell'azienda titolare della documentazione contabile	qualora non sia accertato chi sia l'autore materiale dell'abbandono il reato sarà a carico di ignoti	la responsabilità è da ascrivere a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda titolare della documentazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda	qualora sia adottato e attuato un modello 231, la responsabilità del titolare dell'azienda, a meno di un accertato concorso di	il titolare dell'azienda e il responsabile tecnico gestione rifiuti sono sempre ritenuti responsabili	è prevista, a carico del conducente, del titolare dell'azienda e del responsabile tecnico gestione rifiuti, una sanzione	il titolare dell'azienda e il responsabile tecnico gestione rifiuti non sono mai ritenuti responsabili
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda, effettuato attraverso artifici e raggiri che abbiano consentito di eludere il sistema di controllo e di prevenzione dei	al solo conducente, a meno che non concorrano altri soggetti	al solo titolare dell'azienda, a meno che non concorrano altri soggetti	al conducente e al responsabile tecnico gestione rifiuti ma non al titolare dell'azienda	al solo responsabile tecnico gestione rifiuti, a meno che non concorrano altri soggetti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti impartisca disposizioni sanzionate penalmente dalla disciplina ambientale	il dipendente, che secondo gli ordinari canoni di diligenza abbia a riscontrarne l'illegittimità, ha l'obbligo di rifiutarsi di darne	al dipendente si applica comunque la causa di giustificazione e non potrà essere in nessun caso perseguito	il dipendente, che secondo gli ordinari canoni di diligenza abbia a riscontrarne l'illegittimità, ha comunque l'obbligo di darne	il dipendente deve darne esecuzione salvo il diritto di rivalsa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti impartisca disposizioni sanzionate penalmente dalla disciplina ambientale,	da parte del dipendente che ne dia attuazione, comprova la sussistenza del dolo e, pertanto, determina il concorso nella	da parte del dipendente costituisce causa di giustificazione	contravvenzionale da parte del dipendente, costituisce illecito amministrativo	da parte del dipendente costituisce illecito amministrativo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in	conferisce che, per il principio della responsabilità condivisa, investe anche il soggetto ricevente	conferisce mentre il soggetto che riceve, non avendo alcuna responsabilità, risulta essere estraneo	riceve i rifiuti mentre il soggetto che effettua il conferimento risulta essere estraneo all'illecito	conferisce mentre il soggetto che riceve, è interessato da una responsabilità limitata sanzionata amministrativamente

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce,	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di trasporto di rifiuti effettuato su veicolo non revisionato, la violazione alle norme del Codice della strada è	al conducente del veicolo e, in concorso con questi, al responsabile tecnico gestione rifiuti che deve controllare e	al responsabile tecnico gestione rifiuti mentre è da escludersi ogni responsabilità del conducente	al conducente mentre è da escludersi ogni responsabilità del responsabile tecnico gestione rifiuti	esclusivamente all'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora, in seguito a un trasporto di rifiuti pericolosi in regime ADR, effettuato su veicolo non revisionato, si abbia a	il conducente e il responsabile tecnico gestione rifiuti, il titolare dell'azienda e quanti, con il loro comportamento negligente e	il titolare dell'azienda proprietaria del veicolo e il conducente che deve accertarsi che il veicolo assegnatogli sia revisionato e	il solo conducente del veicolo che ha l'obbligo di accertarsi che il veicolo che gli viene affidato sia in regola	il solo responsabile tecnico gestione rifiuti che ha l'obbligo di accertarsi che le caratteristiche di idoneità del veicolo abbiano a
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di illeciti penali ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR, il consulente per la sicurezza del	può essere penalmente perseguibile in quanto a lui è affidata la prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente	non può mai essere ritenuto responsabile di reati ambientali	può essere ritenuto responsabile esclusivamente per comportamenti soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie	può essere sanzionato amministrativamente mentre le sanzioni penali sono a carico del solo titolare dell'impresa ed
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, in caso di reati ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla	Il responsabile tecnico gestione rifiuti, in presenza di attività pericolosi di un'azienda in cui opera un consulente per la	non potrà essere investita di responsabilità	può essere destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria sul reato per il quale sono indagati esclusivamente il	può essere sentito come testimone sul procedimento in cui possono essere indagati esclusivamente il titolare dell'impresa e
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In caso di illeciti penali ambientali riguardanti rifiuti non pericolosi di un'azienda in cui opera un consulente per la	Il responsabile tecnico gestione rifiuti, in presenza di attività concernenti merci sottoposte alla disciplina ADR	mantiene le proprie competenze e dovrà collaborare e coordinarsi con il consulente per la sicurezza merci pericolose	potrà essere investita di responsabilità insieme al titolare dell'impresa	potrà essere investita di responsabilità insieme al titolare dell'impresa e al responsabile tecnico gestione rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico gestione rifiuti, in presenza di attività concernenti merci sottoposte alla disciplina ADR	la materia dei rifiuti	tutte le sue competenze cessano in favore del consulente per la sicurezza merci pericolose	mantiene le proprie competenze su rifiuti non pericolosi e pericolosi non sottoposti alla disciplina ADR; per quelli in ADR la	secondo quanto previsto dalla legge e dalle deleghe di funzione, non ha alcuna competenza
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali riguarda	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	la sola materia del danno ambientale, a esclusione delle attività di bonifica	colore che hanno aderito al protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi dei gestori	la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di coloro che beneficiano di incentivi energetici
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per il cui responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sessanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto,	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un	Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni regionali e provinciali,	solo Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso	Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni provinciali, istituite
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è istituito presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle infrastrutture e dei trasporti	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	delle imprese e del made in Italy
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, obbligatoria per determinate attività, è subordinata al possesso di	requisiti soggettivi, requisiti di idoneità tecnica, requisiti di capacità finanziaria	diversi requisiti a discrezione della Sezione dell'Albo che valuta l'istanza	requisiti stabiliti di volta in volta a livello provinciale	requisiti di liquidità finanziaria, requisiti tecnici in generale, requisiti di personale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di	sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale	sono disciplinati esclusivamente con decreti legge adottati per necessità e urgenza	non sono disciplinati da alcuna norma poiché possono essere formulati solo dal giudice	sono disciplinati da leggi regionali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa al principio di	attraverso diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione	solo attraverso libere donazioni, con divieto di prevedere diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione	solo attraverso risorse finanziarie del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con divieto di prevedere diritti di	attraverso sanzioni pecuniarie imposte ai soggetti che violano le norme sull'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	può essere consultato da chiunque, anche senza alcun interesse diretto, specifico e attuale	è consultabile solo mediante visione ed estrazione di copia cartacea	non è consultabile per la tutela della riservatezza dei gestori iscritti all'Albo nazionale	non è consultabile perché solo chi dimostra un interesse concreto e attuale può consultarlo esercitando il diritto di
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati dell'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale provvede alla	e i dati pubblicati sono oggetto di consultazione	ma i dati pubblicati non sono oggetto di consultazione poiché personali e riservati	e solo gli organi di controllo possono accedere a tali dati	e le imprese e gli enti iscritti possono solo consultare i dati della propria impresa
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalle Sezioni regionali	dalla provincia competente per territorio	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali, secondo procedure	dal Comitato nazionale dell'Albo	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal Presidente dell'Albo	dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Coordina le sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi	Il Comitato nazionale	le stesse Sezioni regionali e provinciali	il Presidente dell'Albo nazionale	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali è curata da	Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna Sezione regionale o provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali sono affidate al	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Ministro dell'economia e delle finanze	Ministro dell'interno	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono valide	almeno la metà più uno dei componenti nominati	tutti i componenti nominati	almeno un terzo più uno dei componenti nominati	almeno tre dei componenti nominati
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti nominati	sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti	sono adottate a maggioranza di un terzo dei presenti	vengono votate ma in caso di parità prevale il voto del componente giudicato più virtuoso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono effettuate da	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	regioni	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	si conformano alle direttive del Comitato nazionale	possono rifiutare le direttive del Comitato nazionale	definiscono direttive a cui il Comitato nazionale deve conformarsi	definiscono in autonomia le proprie direttive di lavoro
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	si conformano alle direttive del Comitato nazionale al quale inviano una relazione annuale sull'attività svolta	non hanno alcun rapporto con il Comitato nazionale, essendo totalmente autonome	sono sottoposte alla vigilanza dal Comitato nazionale ma non rispondono alle sue direttive	hanno un'unica forma di dovere verso il Comitato nazionale: inviare allo stesso una relazione annuale sull'attività svolta,
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Visure, elenchi e certificazioni relative agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle	Sezioni regionali e provinciali	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali al fine di rilasciare visure, elenchi e certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo	uffici delle Camere di commercio	uffici della regione, esclusivamente	uffici delle province	uffici del comune, esclusivamente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali redigono e inviano una relazione annuale sull'attività	al Comitato nazionale	al Presidente della regione	alla provincia	alla regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa	solo direttamente dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali	dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa	solo direttamente dal Comitato nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di decadenza e di annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa	solo direttamente dal Comitato nazionale	dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa	solo direttamente dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa	dal Ministero delle imprese e del made in Italy	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita con	decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	provvedimento del Comitato nazionale	delibera del Presidente del Comitato nazionale	legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono costituite in ufficio e	alle Camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano	al Presidente del Comitato nazionale	a ciascun componente della Sezione	al Comitato nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali	è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali unico per ogni sezione regionale e alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che ha proprie particolari regole di	non è registrata in alcun sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali, essendo trasmessa solo in	è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non ha numerazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al DM n. 120/2014 sul funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, la domanda d'iscrizione	competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	al Comitato nazionale dell'Albo	al Tribunale amministrativo regionale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono state istituite con decreto	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	del Ministro delle imprese e del made in Italy
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6 riporta	l'elenco veicoli e codici rifiuto autorizzati	l'ubicazione dell'impianto di destinazione	Il CCNL applicato e l'elenco del personale dipendente	l'elenco del personale impiegato per la gestione dei rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6 riporta	le prescrizioni al trasporto dei rifiuti	Il CCNL applicato e l'elenco del personale dipendente	l'ubicazione dell'impianto di destinazione	l'elenco del personale impiegato per la gestione dei rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	è valida per tutto il periodo di iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1, dell'Albo nazionale gestori ambientali, durante il	devono essere impediti la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni molestose e deve essere garantita	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni molestose	sono ammissibili dispersioni, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni molestose in numero e quantità limitate	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	Il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	Il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda	Il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del Codice dell'ambiente	destinatario possieda un'autorizzazione o iscrizione per esercitare l'attività d'impresa	destinatario e l'intermediario possiedano il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti	solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di	le specifiche disposizioni sul trasporto delle merci non pericolose	le norme UNI EN ISO di riferimento	i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle	sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	è valida per tutto il periodo di iscrizione	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni molestose e deve essere garantita	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere	qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni molestose è ammissibile	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni molestose

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	siano sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	vengano utilizzati senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal Codice dell'ambiente	solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	destinatario e l'intermediario possiedono il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti	destinatario possieda un'autorizzazione o iscrizione per esercitare l'attività d'impresa
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di	deve solo avvisare il produttore/detentore del rifiuto del mancato conferimento del rifiuto	è tenuto a smaltirlo presso l'insediamento di provenienza	deve trovare in autonomia altro idoneo impianto di destino
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni sul trasporto delle merci pericolose	i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita	qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammissibile	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni	si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del Codice dell'ambiente	destinatario e l'intermediario possiedono il prescritto titolo autorizzativo ai sensi della disciplina sul trasporto dei rifiuti	solo intermediario sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	destinatario possieda una autorizzazione o iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di	è tenuto a smaltirlo presso l'insediamento di provenienza	deve solo avvisare il produttore/detentore del rifiuto del mancato conferimento del rifiuto	deve trovare in autonomia altro idoneo impianto di destino
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con	le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni sul trasporto delle merci non pericolose	i protocolli tecnici volontari che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti	le prescrizioni stabilite dalle specifiche tecniche UNI EN ISO per la tutela sanitaria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono	è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che	la miscelazione accidentale di rifiuti in corso di trasporto può essere opportunamente autorizzata e organizzata	è ammesso il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo, purché in presenza di estintori, di rifiuti pericolosi o di rifiuti	la miscelazione programmata di rifiuti in corso di trasporto può essere opportunamente autorizzata e organizzata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è stabilito	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 40 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo bianco, recante la lettera "R" di colore rosso con larghezza del segno di 3	recante la lettera "r" ben leggibile e di dimensioni appropriate, a giudizio del responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile	sulla parte anteriore e posteriore in basso a sinistra	sul veicolo in modo da essere ben visibile, a giudizio del responsabile tecnico	sulla parte anteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui	a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera "R" di colore nero	a fondo giallo aventi le misure di 30x30 cm, recante la lettera "R" di colore nero	recante la lettera "r" ben leggibile e visibile	a fondo bianco con una lettera "R" nera o gialla
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, la prescritta	inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni	leggibile, intercambiabile e resistente all'esposizione atmosferica	inamovibile e a fondo rosso	inamovibile e fotosensibile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le norme previste per il trasporto delle merci pericolose, se del caso	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale	sempre e comunque le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti e quantità di
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti	essere dotati di estintori e mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto	rispondere ai criteri per i veicoli a norma ADR per ogni tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi	essere veicoli a norma ADR e avere a bordo mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e	i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulla navigazione, e in particolare delle	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	sole disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	può essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	è valida per tutto il periodo di iscrizione	richiede interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alla disponibilità del veicolo in azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita	qualche piccola dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste è ammissibile	è opportuno proteggere i rifiuti caricati sul veicolo dagli agenti atmosferici compatibilmente con le necessità di un celere	è meglio porre adeguata attenzione per impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di	devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	possono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto	si utilizzano senza necessità di pulizie periodiche per la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono sottoposti a pulizie periodiche quando si presenta l'opportunità di impegnare del tempo per questo operazioni

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti	un sistema di sorveglianza notturna presso il sito aziendale	il corretto funzionamento dei carrelli elevatori presenti in azienda	il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza e sicurezza sul luogo di deposito dei veicoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere	deve essere svolta nel rispetto delle sole disposizioni sul trasporto internazionale di merci	può in alcuni casi essere sottoposta alla disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	deve essere svolta nel rispetto delle sole disposizioni sul trasporto nazionale dei rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	consentito solo in presenza di una specifica descrizione del rifiuto stesso	consentito ma il trasportatore deve fornire, a richiesta, la descrizione del rifiuto stesso	sempre vietato	sempre consentito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che	è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per qualsiasi altro impiego compreso quello del	In ogni caso e sempre è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti	mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi possono essere impiegati per il trasporto di prodotti alimentari
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei	essere scelti a discrezione del produttore/detentore del rifiuto nel limite del possibile compatibilmente con le proprietà chimico	rispondere alle specifiche tecniche definite dal produttore del recipiente stesso	essere disponibili per il controllo annuale presso il produttore
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	idonee chiusure, accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per	mezzi di presa per operazioni di movimentazione sicure e agevoli e possibilmente idonee chiusure	accessori e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per operazioni di	idonee chiusure ed etichettatura standard da utilizzare per ogni tipologia di rifiuto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose	sempre le norme previste dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose per tutti i trasporti di rifiuti speciali non	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale	le sole norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto delle merci
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 40 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero	"r" ben leggibile e di dimensioni appropriate a giudizio del responsabile tecnico	di metallo o un'etichetta adesiva di lato 20 cm a fondo bianco, recante la lettera "R" di colore rosso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile	sul veicolo in modo da essere ben visibile a giudizio del responsabile tecnico	sulla parte anteriore e posteriore in basso a sinistra	sulla parte anteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che in tema di imballaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, sui	a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera "R" di colore nero	recante la lettera "r" ben leggibile e visibile a giudizio del responsabile tecnico	a fondo giallo aventi le misure di 30x30 cm, recante la lettera "R" di colore nero	a fondo bianco con una lettera "R" nera o gialla
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che sui colli che trasportano rifiuti pericolosi, la prescritta	inamovibile e resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni	inamovibile e fotosensibile	inamovibile e a fondo rosso	leggibile, intercambiabile e resistente all'esposizione atmosferica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	le norme sul trasporto di merci pericolose, ove applicabili	sempre e comunque le norme della disciplina sul trasporto di merci pericolose per tutti i trasporti e quantità di rifiuti in	le sole norme della disciplina sull'autotrasporto di merci	criteri di buon senso e prudenza soprattutto durante il trasporto di particolari tipologie di rifiuto a elevato rischio ambientale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	essere dotati di mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti	essere dotati di estintori e mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto	rispondere ai criteri per i veicoli a norma ADR per ogni tipologia di trasporto di rifiuti pericolosi	essere veicoli a norma ADR e avere a bordo mezzi per provvedere a una prima sommaria innocuizzazione e/o al
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti	il responsabile tecnico decide come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dei rifiuti sversati	il responsabile tecnico valuta con il legale rappresentante come gestire i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e	i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento potranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle	disposizioni sul trasporto delle merci deperibili	disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di bonifica, e in	sole disposizioni del codice civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione, nei casi di spedizioni transfrontaliere	disposizioni sul commercio internazionale di merci quando il rifiuto è commerciato / intermediato attraverso più Paesi	disposizioni sul trasporto delle merci pericolose	sole disposizioni del codice civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività	il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sul territorio italiano sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale	il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti sia affidabile e conosca gli itinerari inseriti in notifica	l'intermediario nel Paese di transito abbia adeguata registrazione	non ci siano blocchi nelle gallerie interessate dal trasporto dei rifiuti oggetto di intermediazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia anche in possesso di autorizzazione alla raccolta e trasporto	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia affidabile e in possesso dei requisiti soggettivi chiesti per l'esercizio dell'attività commerciale	tutti i soggetti che intervengono nell'intermediazione abbiano un responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che i soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività	i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque	il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento sia anche in possesso di autorizzazione alla raccolta e trasporto	i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano affidabili e in possesso dei requisiti soggettivi chiesti per l'esercizio dell'attività commerciale	tutti i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti abbiano un responsabile tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle	delle sole disposizioni del codice civile sui contratti d'opera	delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di intermediazione e	delle disposizioni sul trasporto delle merci pericolose
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione solamente ordinaria	deve essere sottoposta a sorveglianza nel cantiere e nel luogo di deposito della stessa	e in particolare dei carrelli elevatori e dei veicoli per il trasporto di persone deve essere sottoposto a interventi di manutenzione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle	delle disposizioni sul trasporto delle merci pericolose	delle disposizioni del Codice dell'ambiente e delle relative norme regolamentari e tecniche sulle attività di intermediazione e	delle sole disposizioni del codice civile sui contratti d'opera
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria	e in particolare dei carrelli elevatori e dei veicoli per il trasporto dei rifiuti deve essere sottoposto a interventi di manutenzione	deve essere sottoposta a sorveglianza nel cantiere e nel luogo di deposito della stessa	deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione solamente ordinaria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono sospesi	con provvedimento espresso del Comitato nazionale	previo deposito di apposita cauzione	con provvedimento espresso della Sezione regionale e provinciale	automaticamente, con la proposizione del ricorso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, i	devono essere sempre motivati	possono essere motivati se la sanzione disciplinare è grave	non devono essere necessariamente motivati perché la motivazione può essere resa nota a voce anche in corso di	devono essere motivati solo se l'interessato ne fa richiesta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al DM n. 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, i provvedimenti di	sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	solo se si tratta di rifiuti urbani, sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo nazionale della regione ove ha sede legale	possono essere deliberati dal solo Comitato nazionale	in via generale sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo nazionale della regione ma se si tratta di imprese che gestiscono
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il mancato	la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale	l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo nazionale	la sospensione del responsabile tecnico dal proprio incarico	nessuna conseguenza
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina la	sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'elenco fornitori della circoscrizione	cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali a opera del Comitato nazionale o dalle Sezioni provinciali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare	120 giorni	60 giorni, anche non consecutivi	60 giorni	180 giorni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa	quando si verifica il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale	solo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	e questo comporta l'automatica cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale	anche se il fatto contestato è addebitabile a un soggetto privo di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In caso di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale	tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di sospensione e il termine iniziale di decorrenza dello stesso	l'impresa, o l'ente, cui è destinato il provvedimento è cancellata dall'Albo nazionale dalla data di comunicazione del	l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento di sospensione non ha diritto di presentare ricorso avverso il	ciascuna Sezione regionale e provinciale stabilisce in modo autonomo i criteri per applicare la sospensione secondo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali	è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali	può essere applicata solo dal Comitato nazionale	a differenza della cancellazione non si caratterizza per l'assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare	a differenza della cancellazione non necessita di un atto di contestazione degli addebiti all'iscritto

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dall'iscrizione	al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	e contestualmente può essere cancellato dall'Albo nazionale per fatti gravi	per scelta specifica del Presidente	solo a seguito di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Quando l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali,	con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve	tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato e il termine iniziale di decorrenza dello stesso,	tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato e il termine iniziale di decorrenza dello stesso,	con il provvedimento di sospensione la Sezione chiede all'impresa o l'ente iscritto di conformarsi alla normativa vigente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta la	sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento	cancellazione per tutte le categorie	sospensione per tutte le categorie	cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il	30-apr	31-gen	1° gennaio	28-feb
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta la	cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento qualora il mancato versamento si	cancellazione per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto	sospensione d'ufficio per tutto il periodo, anche superiore a 12 mesi, di mancanza del pagamento per le sole categorie per le	sospensione d'ufficio per tutte le categorie nelle quali il soggetto è iscritto comprese le categorie per cui ha pagato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali qualora l'iscritto ne faccia domanda	se in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione	entro il 30 giugno dell'anno precedente	spiegando alla Sezione i motivi per cui non desidera più l'iscrizione	anche se non ha pagato il diritto annuale d'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato	al ricorrere di specifiche circostanze con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale	solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso	in nessun caso	solo dopo essere stato sospeso e avvisato del rischio
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali decorrono	dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o dalla data della presentazione della domanda di cancellazione nel	a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento	in via retroattiva fin dalla data di iscrizione all'Albo nazionale, come se non fosse mai stato iscritto	da quando si verifica la causa della cancellazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari le sezioni regionali devono	contestare gli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	contestare gli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine massimo di cinque giorni per presentare eventuali	contestare a voce gli addebiti all'iscritto per essere rapidi	invitare l'iscritto in Camera di commercio per contestate l'addebito di persona
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali devono	sentire personalmente l'iscritto, o il suo legale rappresentante, quando, nel termine di 30 giorni, ne faccia richiesta	accogliere chiunque abbia da proporre la propria versione dei fatti	organizzare una conferenza di servizi per coinvolgere tutti	sentire personalmente solo il dipendente dell'impresa, responsabile del fatto, quando, nel termine di 30 giorni, ne faccia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali, a seguito di cancellazione dell'impresa dal Registro delle	non si applica il procedimento disciplinare e si procede con la cancellazione d'ufficio dall'Albo nazionale	si convoca l'interessato per un'audizione	si applica il procedimento disciplinare e si contesta l'addebito all'iscritto	si chiedono spiegazioni per le vie brevi all'interessato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali per mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione	non si applica il procedimento disciplinare e si procede con la sospensione d'ufficio	si chiedono spiegazioni per le vie brevi all'interessato	si applica il procedimento disciplinare e si contesta l'addebito all'iscritto	si convoca l'interessato per un'audizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per quanto riguarda la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali per mancato pagamento del diritto annuale, la	deliberare le sospensioni con decorrenza 15 giugno e notificare a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento	convocare l'interessato per un'audizione	deliberare le sospensioni con decorrenza 31 dicembre e notificare a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento	chiedere spiegazioni per le vie brevi all'interessato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di mancata notifica del provvedimento di sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali causa indirizzo PEC	pubblica i dati dell'impresa sospesa sul sito web dell'Albo nazionale il 1° giugno	convoca l'interessato per un'audizione	chiede spiegazioni per le vie brevi all'interessato	pubblica i dati dell'impresa sospesa sul sito web dell'Albo nazionale il 31 dicembre
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il provvedimento disciplinare può riguardare	tutte le categorie di iscrizione di un'impresa oppure alcune di esse e pertanto la Sezione regionale / provinciale è tenuta a	non più di due categorie di iscrizione di un'impresa	le categorie di iscrizione di un'impresa nel loro complesso	solo alcune delle categorie di iscrizione di un'impresa in base a una libera decisione della Sezione regionale / provinciale che
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento,	gli interessati possono proporre ricorso al Presidente della regione	è ammissibile solo il ricorso giurisdizionale, non al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	non è ammissibile nessun tipo di ricorso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, gli interessati possono proporre	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	sia al prefetto territorialmente competente sia all'autorità giudiziaria	al prefetto territorialmente competente	al presidente della regione territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese	sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli importi previsti dal regolamento stesso	non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione	sono tenuti solo alla corresponsione di un diritto d'iscrizione iniziale senza successive annualità	sono tenuti alla corresponsione del medesimo diritto annuale d'iscrizione valido per tutte le categorie di iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il mancato	la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione	la cancellazione immediata e d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali	la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali che non può essere mai causa di cancellazione dall'Albo	l'audizione immediata dell'interessato presso la Sezione regionale / provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'omissione del pagamento del diritto annuale all'Albo nazionale gestori ambientali nei termini previsti comporta la	sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il	cancellazione immediata d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato	cancellazione immediata d'ufficio dall'Albo nazionale dell'impresa	sospensione d'ufficio dell'impresa dal Registro delle imprese
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, le	sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria	non sono mai assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria	sono gratuite salvo pagamento dell'imposta di bollo	sono assoggettate al pagamento del solo diritto annuale d'iscrizione, che è il medesimo per qualunque tipologia di
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	devono iscriversi alla categoria 8 dell'Albo nazionale	devono iscriversi alla categoria 1 dell'Albo nazionale	devono iscriversi alla categoria 2-bis dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso in cui un'impresa voglia effettuare attività di spazzamento stradale, è necessario iscriversi all'Albo nazionale	1	4	5	2-bis
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è richiesta l'iscrizione all'Albo	nella categoria 8	in una categoria a scelta dell'interessato che riguardi i rifiuti oggetto di intermediazione o commercio	nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	nella categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti devono iscriversi all'Albo nazionale	in categoria 6	in categoria 8	solo quando sono superate le 1.500 t	in via facoltativa
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di	se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti	in nessun caso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di	se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti	in nessun caso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di	se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	purché l'impresa sia iscritta anche in categoria 9 - bonifica di siti	anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	in nessun caso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (se	sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale in categoria 2-bis	non sono mai iscritti all'Albo nazionale	non sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale a meno che non abbiano avuto precedenti penali	sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale solo se di nazionalità non italiana
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La categoria 1 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	riguarda la raccolta e trasporto di rifiuti urbani	è sempre compresa nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	è sempre compresa nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	non costituisce una categoria dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La categoria 2-bis d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti	è sempre compresa nella categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	è sempre compresa nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	non costituisce una categoria dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La categoria 10 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	riguarda la bonifica di beni contenenti amianto	è sempre compresa nella categoria 8 - commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi	non costituisce una categoria dell'Albo nazionale	è sempre compresa nella categoria 9 - bonifica di siti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i soggetti	devono iscriversi all'Albo nazionale	non sono tenuti a iscriversi all'Albo nazionale se hanno un certificato penale pulito	devono iscriversi all'Albo nazionale solo se di nazionalità non italiana	non devono iscriversi all'Albo nazionale

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	raccolta e trasporto di merci speciali non pericolosi	commercio e intermediazione di rifiuti e merci senza detenzione	raccolta e trasporto di prodotti biodegradabili
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività	di bonifica dei siti	di bonifica terreni agricoli	di bonifica unicamente da idrocarburi	per la sola raccolta e trasporto di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Gli enti e imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi	sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che	non possono essere mai iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi	devono essere sempre iscritte anche per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi, senza possibilità di esonero	sono tenute all'obbligo di iscrizione per una qualsiasi attività di gestione rifiuti a scelta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Fatte salve le norme sul trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5, consentono l'esercizio di attività (che non comportino variazioni di categoria, classe e	6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti)	9 - bonifica di siti	8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	10 - bonifica di beni contenenti amianto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo	gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio	tutti gli imprenditori in generale	tutti gli imprenditori agricoli a qualsiasi condizione	gli imprenditori agricoli in base a specifica convenzione con la prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	enti e imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e	a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte	a condizione che non effettuino più attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	sempre	mai
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le imprese che effettuano attività di	recupero e smaltimento di rifiuti	bonifica dei siti	commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	bonifica dei beni contenenti amianto
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali figura la categoria	1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani	3 - raccolta e trasporto di rifiuti destinati a impianti di recupero	7 - raccolta e trasporto di fanghi	11 - raccolta e trasporto di rifiuti da manutenzione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rientra la categoria	5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	12 - smaltimento di rifiuti pericolosi	9 - recupero di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata	13 - recupero di rifiuti non pericolosi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Tra le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rientra la categoria	8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	9 - bonifica da amianto e fibre varie	4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali molto pericolosi	12 - smaltimento di rifiuti pericolosi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani si iscrivono all'Albo gestori ambientali	nella categoria 1 e, qualora si tratti di rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche, nella categoria 2-bis	esclusivamente nella categoria 2-bis	nella categoria 10	in nessuna categoria, in quanto per questo tipo di attività la normativa vigente non prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Per svolgere il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per conto di un comune è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale	in categoria 1	in una delle categorie da 7 a 10	in categoria 8	purché il comune abbia un impianto di discarica autorizzato
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi che intende trasportare rifiuti speciali	è obbligata a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se tale trasporto ha carattere di continuità	non deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali perché tale obbligo è solo in capo alle imprese che trasportano rifiuti	non deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto tale obbligo ricorre unicamente per le aziende che
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, per la	alle tonnellate annue di rifiuti gestiti	al numero di autisti impiegati dall'impresa	alla quantità di abitanti serviti	al fatturato dell'azienda
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la	delle tonnellate annue di rifiuti gestiti	del numero di dipendenti	del luogo della sede legale dell'impresa o ente	dell'ambito territoriale di intervento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la classe	superiore o uguale a 500.000 abitanti	inferiore a 5.000 abitanti	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Un ente si iscrive all'Albo nazionale gestori ambientali	nella persona del legale rappresentante	tramite le associazioni di cittadini che lo rappresentano	nella persona dell'ente stesso	tramite un'impresa che rappresenta l'ente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente	è dimostrata solo se l'impresa ha appena avviato l'attività	è dimostrata dopo 6 mesi dall'iscrizione	non deve essere dimostrata, non è un requisito di iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il	criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria	alcuni indirizzi per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria che le Sezioni regionali e provinciali possono	come ciascuna Sezione regionale o provinciale definisce i criteri per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità	i criteri per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria, nella persona del solo Presidente dell'Albo
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, i principi generali della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale	l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro	la totale eliminazione dei rischi	la priorità delle misure di protezione individuali rispetto a quelle di tipo collettivo
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la disciplina della tutela della salute	a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie	alle aziende private con più di 15 operai	a tutte le aziende di Stato	esclusivamente ai dipendenti dei ministeri
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e	dall'assessorato regionale in materia di sanità	dall'Ispettorato generale della Motorizzazione civile competente	dall'ufficio del Genio civile competente per territorio
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore	soggetto che svolge un'attività lavorativa a fronte di un	capo dell'ufficio del personale	soggetto che attua le direttive e organizza l'attività lavorativa
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende che occupano più di	indice una riunione periodica almeno una volta all'anno	convoca i lavoratori per discutere degli aumenti salariali	comunica all'ISPEL l'andamento delle malattie	indice la riunione periodica biennale
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare	copia del documento di valutazione dei rischi	copia dei turni di lavoro del personale addetto all'antincendio	le polizze INAIL e INPS dei lavoratori	il contratto collettivo nazionale di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	deve fornire al medico competente informazioni in merito alla	informa ogni lavoratore interessato dei risultati della	consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,	nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di	programma gli interventi e dà istruzioni affinché i lavoratori non	nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro fornisce al servizio di	informazioni in merito alla natura dei rischi presenti nella propria azienda	il nome della persona delegata alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)	la delega alla nomina dei dirigenti e dei preposti	i nominativi dei lavoratori dichiarati inabili alla mansione da parte del medico competente e che devono essere licenziati per
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	non devono rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza	non sono tenuti a segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al	possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre per	possono modificare, anche senza autorizzazione, i dispositivi di
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	partecipa ai programmi di formazione e addestramento	programma la sorveglianza sanitaria tenendo in considerazione	esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini	sorvintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	deve sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico	concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e	vigila sull'applicazione della legislazione in materia di salute e	esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	è tenuto a svolgere unicamente le mansioni previste nel suo	propone al datore di lavoro la nomina del medico competente	provvede alla riduzione dei rischi alla fonte	fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	non deve compiere di propria iniziativa manovre che possano	deve attivarsi tempestivamente per ridurre alla fonte i rischi	provvede a elaborare, per quanto di competenza, le misure	in caso di pericolo grave, immediato, che non può essere
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e	propone al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori	è esonerato dal frequentare il corso di aggiornamento	dura in carica un triennio	deve svolgere tale funzione in maniera esclusiva e continuativa per un solo datore di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e	deve elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure	deve comunicare all'INAIL la nomina dell'addetto al primo soccorso	in caso di lavoratori neo-assunti ha l'obbligo della loro formazione	nell'ambito delle sue funzioni non è mai perseguibile penalmente
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il responsabile del Servizio di	coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione	coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione	subordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione	coordina le funzioni del servizio di prevenzione e protezione a
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	fa proposte in merito all'attività di prevenzione	ha il compito di assistere il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche e	non ha l'obbligo di frequentare appositi corsi sulla sicurezza, perché già formato al momento della nomina	riunisce periodicamente i lavoratori
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni	propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori	effettua la sorveglianza sanitaria	indice almeno una volta all'anno una riunione periodica
4. Sicurezza del lavoro	In applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza	verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate	effettua la sorveglianza sanitaria	non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i	comunica all'organismo di vigilanza le inadempienze dei
4. Sicurezza del lavoro	In applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza	è punito con l'arresto fino a due mesi per mancata vigilanza	non è penalmente perseguibile in caso di inadempienza dei	non è tenuto all'aggiornamento periodico perché già formato	ha obblighi e responsabilità identici a quelli del datore di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il preposto	sorvintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli	partecipa alle riunioni periodiche	collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e	organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in

4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	si occupano di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di	devono continuamente vigilare sul comportamento dei	devono essere in numero non inferiore a sette in tutte le unità	devono intervenire solo in caso di terremoti
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	non possono rifiutare l'incarico salvo giustificati e documentati	non hanno bisogno di specifica formazione perché già formati al	sono nominati dal responsabile della sicurezza prevenzione e	sono nominati per le vie brevi, anche a mezzo telefono
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	individua e nomina i preposti	nell'esercizio delle sue funzioni non è penalmente perseguibile	è la persona di fiducia del responsabile servizio prevenzione e	valuta la promozione dei lavoratori in relazione al loro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il consulente della sicurezza sul	è un tecnico specializzato nella sicurezza sul lavoro che coadiuva	se appartenente a uffici della pubblica amministrazione che	è una figura obbligatoria per le aziende pubbliche	viene designato dal rappresentante dei lavoratori per la
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del	ove non espressamente esclusa, è ammessa con una serie di	non riguarda la nomina del medico competente	riguarda, tra l'altro, la nomina del RSPP	deve avvenire alla presenza di due testimoni e deve rimanere
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 la delega di funzioni da parte del	non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul	può avvenire anche verbalmente	solleva il datore di lavoro da ogni responsabilità civile e penale	è consentita per tutti gli obblighi del datore di lavoro
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili	il processo educativo attraverso il quale trasferire le conoscenze	l'insieme delle norme volte ad assicurare il mantenimento	un processo relazionale, in cui due o più individui negoziano un
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e	si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo	non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della	si sostanziano esclusivamente nell'obbligo di informazione sui
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	luoghi di lavoro, l'informazione e la formazione adeguate per i	soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di	sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività
4. Sicurezza del lavoro	Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei	deve avvenire in occasione del cambiamento di mansioni	deve essere chiara nel linguaggio e somministrata	deve avvenire in occasione del pensionamento del lavoratore	è necessaria per l'avanzamento di carriera dei lavoratori
4. Sicurezza del lavoro	Il regolamento europeo in materia di classificazione,	prescrive l'obbligo per fabbricanti, importatori e utilizzatori a	non armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e	prescrive l'obbligo per fabbricanti, produttori di articoli e	stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni e i
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT e INAIL, l'infortunio sul lavoro costituisce	un alto costo umano per la società in termini di vittime e feriti	per la collettività solo un problema etico	un danno solo per le vittime e i loro familiari	per le imprese esclusivamente un'interruzione del processo
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT e INAIL, l'infortunio sul lavoro e incidente	sono un costo economico per la società per l'indennizzo	non sono eventi di competenza dell'INAIL (Istituto nazionale	non determinano forme di risarcimento assicurativo per	non danno mai luogo a indennizzi da parte dell'INAIL (Istituto
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, l'incidentalità stradale rappresenta	un costo sociale enorme, per l'indennizzo lavorativo dovuto	un fattore individuale importante, per il costo che deve	un costo sociale, mitigato dal risarcimento assicurativo RCA	una delle fonti di spesa irrilevanti per il SSN (Servizio sanitario
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, un costo sociale enorme è	incidentalità stradale	manutenzione del parco veicolare	controllo tecnico (revisione) dei veicoli	premio dell'assicurazione RCA (responsabilità civile auto)
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, relativamente agli incidenti stradali, si	calo della mortalità	aumento della mortalità	incremento della vendita dei veicoli	calo degli interventi degli organi di Polizia
4. Sicurezza del lavoro	Secondo dati ISTAT - ACI, seppure lento				
4. Sicurezza del lavoro	L'infortunio sul lavoro è tutelato	dall'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul	solo da forme di assicurazione private stipulate dai lavoratori	dal SSN (Servizio sanitario nazionale) solo attraverso l'assistenza	da forme di assicurazione stipulate dalle imprese
4. Sicurezza del lavoro	L'infortunio sul lavoro per definirsi tale	deve essere caratterizzato da causa violenta, occasione di	è sufficiente che si verifichi sul luogo di lavoro	deve causare solamente una inabilità al lavoro	è sufficiente che sia attribuibile a una causa violenta
4. Sicurezza del lavoro	L'infortunio sul lavoro è tutelato con	un indennizzo, da parte dell'INAIL (Istituto nazionale	aumento dello stipendio	un indennizzo, da parte del datore di lavoro	ferie aggiuntive pagate dall'INAIL (Istituto nazionale
4. Sicurezza del lavoro	In materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il termine "quasi	l'evento che avrebbe potuto provocare un incidente o un	l'evento o situazione che ha provocato un incidente o un	l'incidente in cui sono state danneggiate attrezzature e	l'incidente in cui un lavoratore è rimasto infortunato o sono
4. Sicurezza del lavoro	In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la gestione dei "quasi	individuare e applicare le adeguate misure correttive e	catalogare tutte le tipologie di incidenti occorsi sul luogo di	valutare le situazioni di non conformità o di criticità	evitare il flusso di comunicazione da parte dei lavoratori, come
4. Sicurezza del lavoro	Valutare il rischio significa valutare	la gravità del danno e la probabilità che il danno possa accadere	la gravità del danno ma non la probabilità che questo possa	unicamente la probabilità che possa accadere un danno	la probabilità che un determinato danno non possa accadere
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	La UNI EN ISO 14001 è una norma	volontaria sui sistemi di gestione ambientale	obbligatoria sui sistemi di gestione sicurezza	sulla sicurezza dei dati	per i sistemi di gestione qualità
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Gli aspetti dello sviluppo sostenibile sono	economica, sociale, ambientale	solo economica e ambientale	solo ambientale	solo sociale ed economica
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	La norma UNI EN ISO 14001:2015 è	uno standard di riferimento per i Sistemi di gestione ambientale	una guida sulla gestione dei rifiuti	una norma obbligatoria solo per le aziende di servizi	una linea guida solo per le aziende metalmeccaniche
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Il marchio ECOLABEL è	un marchio di qualità ecologica per prodotti e servizi a basso	un'etichetta per i soli prodotti alimentari	un marchio di qualità americano	un certificato del Sistema di gestione ambientale in accordo alla
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	La norma UNI EN ISO 14001 è	una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di	requisito obbligatorio per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori	una norma obbligatoria che definisce i requisiti di un sistema di	una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Secondo UNI EN ISO 14001:2015, il ruolo dell'Organismo di	verificare la conformità e l'efficacia del sistema di gestione	partecipare al riesame della Direzione	effettuare consulenza su tematiche ambientali	effettuare gli audit interni
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Le tipologie di rilievi che può contenere un Rapporto di audit	non conformità maggiori, non conformità minori,	solo non conformità minori	solo non conformità maggiori e non conformità minori	solo non conformità maggiori
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	La sigla EMAS significa	Eco-Management and Audit Scheme	Environment Matrix Analysis Schedule	European Management Assessment Scheme	Ecology Manufacturing Assessment Standard
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Al sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)	possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede	devono aderire tutte le organizzazioni pubbliche	non possono aderire organizzazioni pubbliche	devono aderire tutte le organizzazioni con sede nel territorio
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Le organizzazioni che intendono registrarsi EMAS devono	dichiarazione ambientale	relazione ambientale	rapporto ambientale	impatto ambientale
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Il regolamento EMAS richiede	un'analisi ambientale iniziale	solo per imprese private un'analisi ambientale iniziale	nessun particolare procedimento	solo per imprese pubbliche un'analisi ambientale iniziale
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Il regolamento EMAS prevede che la dichiarazione ambientale	sia convalidata, ossia è necessaria la conferma, da parte del	sia scritta dal verificatore ambientale che effettua la verifica	non sia convalidata poiché è un'autocertificazione	non sia convalidata
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	In Italia l'organismo competente per le registrazioni EMAS è	Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit	comune	provincia	regione
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Secondo il regolamento EMAS, si intende per "audit ambientale	valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva	valutazione effettuata da Accredia	verifica ispettiva fatta dal Verificatore Ambientale EMAS	ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	In accordo al sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), la	verificatore ambientale	responsabile del Sistema di gestione qualità	RSPP	amministratore delegato
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Ecolabel, ...) dichiarazione ambientale deve essere convalidata dal				
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono	predispone una Dichiarazione ambientale	predispone la Politica per la sicurezza dei dati	implementare un Sistema di gestione sicurezza secondo ISO	implementare un Sistema di gestione qualità secondo ISO 9001
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Con "audit ambientale interno" s'intende una valutazione	delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di	dei soli processi destinati alla tutela dell'ambiente a esclusione	del solo sistema di gestione	delle sole prestazioni ambientali di un'organizzazione
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	I criteri ambientali per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE	si basano sulla valutazione degli impatti ambientali più	sono adottati da ciascuno Stato membro	riguardano solo servizi e mai prodotti di consumo	sono adottati dal Parlamento europeo
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	L'assegnazione del marchio ecologico avviene	su richiesta del produttore interessato agli organismi	automaticamente per tutti i produttori di beni riconducibili a	tramite un contratto sottoscritto all'esito di trattativa tra	previa compilazione da parte del produttore interessato di un
5. Certificazioni ambientali (EMAS;	Ecolabel, ...) L'assegnazione del marchio ecologico avviene	competenti, previa verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri	specifiche categorie definite dal regolamento n. 66/2010 del	produttore interessato e organismo competente in cui si	apposito modulo online che, in qualità di autocertificazione,